

ELISA ROMANO

Senso del passato e paradigma dell'antico: per una rilettura del *De legibus* di Cicerone

1. Un episodio di fortuna involontaria

Nel 1515 venivano pubblicati a Valenza i *Libri de Historia iuris civilis et pontificii* di Aymar du Rivail, consistenti per più della metà in una raccolta e in uno studio dei frammenti delle XII Tavole¹. Questo tentativo, il primo in forma compiuta e il primo a stampa, di ricostruzione dell'antico testo legislativo romano redatto dai Decemviri nel 451-450 a.C., presentava una curiosa peculiarità. Nel piano sistematico seguito da Rivail, che faceva precedere le leggi di diritto privato (*de priuato iure*) da quelle di diritto sacrale (*de religione*) e di diritto pubblico (*de magistratibus*), le prime due serie coincidevano con il contenuto di due sezioni del *De legibus* di Cicerone, rispettivamente i paragrafi 19-22 del II libro e 6-11 del III libro². Rivail non era inconsapevole del fatto che quei testi non risalivano al codice decemvirale, se non limitatamente ai casi segnalati esplicitamente dall'autore³: lo ricorda più volte nelle sue note di commento. Ma aveva finito per farsi condizionare dall'autorità di quegli studiosi precedenti che in quei capitoli avevano creduto di poter individuare altri frammenti delle XII Tavole, oltre alle norme contrassegnate da citazioni esplicite («nihilominus boni auctores has XII Tabularum leges saepenumero appellant»): primo fra tutti, Pietro Riccio (Crinito), che pochi anni prima, nel *De honesta disciplina* (Firenze 1504) aveva definito *antiquae* (o *antiquissimae*) *leges* e, in un caso, senz'altro *decemvirales leges*⁴ alcune delle norme enunciate nel *De legibus*. L'errore di attribuzione era comunque più antico, e risaliva almeno alla metà del XV secolo, alla fase iniziale cioè di quel lavoro di consultazione dei testi antichi, volto a estrapolarne materiali

¹ Sulla *Historia iuris ciuilis et pontificii* di Aymar du Rivail cf. Ferrary 1995; descrizione dell'edizione a stampa in Diliberto 2001, 47ss.

² Sulla palinogenesi decemvirale di Rivail cf. Diliberto 2005a, 487ss.; Ferrary 2005, 506ss.

³ Si tratta delle norme, ascrivibili alla Tavola IX, che prescrivono il divieto, rispettivamente, di emanare leggi per i privati (*priuilegia*) e di decidere la pena capitale fuori dei comizi centuriati (*leg. III 11*), dichiarate tali in *III 44 tum leges praeclarissime de XII tabulis tralatae duae, quarum altera priuilegia tollit, altera de capite ciuis rogari nisi maximo comitiatu uetat*. Sull'effettiva appartenenza di queste due norme, specialmente della prima, al codice decemvirale (e, più in generale, sulla presenza in quest'ultimo di norme di diritto pubblico) sono stati sollevati molti dubbi e la discussione è stata particolarmente vivace nella bibliografia romanistica degli ultimi decenni: per un sintetico bilancio cf. Dyck 2004, 544.

⁴ Cf. Ferrary 2005, 508s.

verosimilmente attribuibili alle XII Tavole (come citazioni o come testimonianze), per poi ordinarli in forma sistematica, che avrebbe dato vita alla tradizione palingenetica decemvirale⁵. Né Rivail sarebbe rimasto isolato nella sua erronea proposta attributiva: il fraintendimento del testo ciceroniano che era all'origine di quest'ultima si sarebbe diffuso, in modo trasversale e casuale, in altre ricostruzioni palingenetiche del tutto indipendenti rispetto a quella della prima edizione a stampa. Eliminato nella metà del XVI secolo da François Bauduin e da Antonio Agustín⁶, al quale si deve la condanna senza appello di quelle che definì «fictae illae leges quae falso XII tabularum esse creduntur», l'errore persistette tenacemente, ricomparendo in alcune successive edizioni delle XII Tavole, curate da studiosi che, pur pienamente consapevoli della paternità ciceroniana del catalogo di leggi, continuarono a includerne il testo nelle loro palingenesi, alimentando equivoci e ambiguità⁷. La confusione era generata dall'ipotesi che qualche traccia del testo decemvirale potesse comunque nascondersi all'interno dell'elaborazione ciceroniana, ipotesi efficacemente sintetizzata nel giudizio che su quelle norme dava, ancora nel 1583, Denis Godefroy: «quae leges vere duodecim Tabularum non sunt, sed a Cicerone partim inventae, partim ex ipsis duodecim legibus interpolatae». Nonostante il suo definitivo smascheramento, l'errore continuò così a trasmettersi per decenni, fino alla fine del XVI secolo⁸.

Questo episodio di 'fortuna involontaria', che oggi è possibile ricostruire dettagliatamente grazie ai risultati delle ricerche sulle palingenesi decemvirali più volte citati in nota, non è classificabile come un caso, fra i tanti di cui è ricca la letteratura pseudoepigrafa, di falsa attribuzione dovuta ad errori meccanici determinatisi nella tradizione manoscritta, o a confusioni nelle testimonianze antiche, o ad altre fra le molteplici casualità e coincidenze fortuite che dominano la trasmissione dei testi antichi. La falsa attribuzione nasceva da un equivoco in certo senso autorizzato dallo stesso testo ciceroniano: essa era il frutto di un'insidia annidata tra le pieghe di quel testo. Il fascino esercitato tanto a lungo dal catalogo del *De legibus* sui ricostruttori delle XII Tavole può forse anzi essere letto come una sorta di tardivo riconoscimento, che legittimava a posteriori, a partire dallo sguardo degli umanisti, l'audace opera-

⁵ Come ha dimostrato Diliberto (2005b; 2006), l'errore di attribuzione è infatti presente in alcuni abbozzi di palingenesi decemvirali in codici quattrocenteschi, per esempio in Berlin, *Hamilton* 254, databile al 1445 circa (dove, fra l'altro, con funzione di cerniera creata per collegare le norme sacrali e quelle relative al diritto della città, si legge il titolo *Lex de magistratibus*, destinato ad entrare nel lessico corrente a proposito del trattato ciceroniano: cf. Diliberto 2006).

⁶ In *Emendationum et opinionum libri IIII*, Venetiis 1543, III.9. La palingenesi di Bauduin compare nel 1550, quella di Agustín nel 1583 (ma la parte relativa alle XII Tavole era stata scritta fra il 1544 e il 1547, prima della pubblicazione del lavoro di Bauduin). Su Bauduin e Agustín come autori della *eliminatio* delle 'leggi' ciceroniane dalla palingenesi decemvirale cf. Ferrary 2005, 514ss.

⁷ Su questi fenomeni di 'regressione' cf. Ferrary 2005, 521ss.

⁸ È ancora presente nelle palingenesi di Richard White (1596) e di Étienne Wynants (1599), sulle quali cf. Diliberto 2001, 118s.

zione ciceroniana, consacrandola come gesto normativo. Per uno di quei paradossi di cui non è priva la storia della fortuna dei testi, le leggi redatte da Cicerone venivano recepite come leggi reali; liberate dalla virtualità, si vedevano attribuire una concreta funzione prescrittiva. Tanto più questo strano destino colpisce se si pensa che, con ogni probabilità, il *De legibus* non fu mai pubblicato essendo in vita l'autore, che quasi certamente, anzi, era rimasto incompiuto. Quell'insieme di norme cui la riscoperta umanistica avrebbe ridato vita e assegnato un ruolo impreveduto nella storia della nostra cultura era rimasto relegato nel recinto di un testo letterario, condannato a non poter incidere sul dibattito e sulla vita culturale dell'epoca di composizione⁹.

2. La voce delle leggi

In *leg. II* 14 Quinto sollecita Cicerone a proporre leggi rispondenti alla natura, che non possano quindi essere mai abrogate (*eas tu igitur leges rogabis uidelicet, quae numquam abrogentur*)¹⁰. All'invito del fratello, formulato con linguaggio tecnico che fa riferimento alla *rogatio* (nonché alla *abrogatio*), Cicerone risponde con precisione altrettanto tecnica, usando l'espressione *legem accipere* che designa l'atto del popolo, simmetrico all'azione del magistrato (*legem rogare*): *certe, si modo acceptae a duobus uobis erunt (ibid.)*. All'interno della cornice fittizia dell'isoletta nel Fibreno, il fiume che affluisce nel Liri a poca distanza da Arpino, si apre così una seconda cornice immaginaria. I protagonisti del dialogo mettono in scena l'approvazione di un blocco di *leges publicae*. In *II* 24 Attico invita così Cicerone a pronunciare il suo discorso a sostegno delle leggi proposte (*suasio*), anticipando anche la formula di approvazione '*uti rogas*', adoperata nei comizi centuriati: *suade igitur, si placet, istam ipsam legem, ut ego 'uti rogas' possim dicere*. E in *III* 11, mantenendo la finzione, Cicerone, conclusa l'esposizione delle leggi proposte, usa la formula tecnica pronunciata dal magistrato che presiedeva l'assemblea al momento del voto, alludendo al separarsi delle centurie, ciascuna delle quali andava al posto assegnato dopo avere ricevuto la scheda di voto (*tabella*): *lex recitata est. Discedere et tabellam iubebo dari*.

⁹ Come è noto, la prova principale del fatto che Cicerone non pubblicò mai il *De legibus*, che aveva quasi certamente lasciato incompiuto alla data dell'improvvisa partenza per la Cilicia (maggio 51 a.C.), è data dall'assenza del trattato nel catalogo delle opere filosofiche in *diu. II* 1-4; ma a questo dato esterno si aggiungono alcune spie interne al testo (Dyck 2004, 10s.). Le ampie perdite testuali subite nel corso della tradizione manoscritta rendono la situazione ancora più complicata: non è possibile infatti stabilire se l'opera sia rimasta incompleta oppure sia stata completata, ma non rivista. Sul problema, legato a quello della data di composizione, cf. Schmidt 1969, specialmente 289ss.; sintesi in Rawson 1973, 335ss.

¹⁰ Il testo delle citazioni del *De legibus* è quello dell'edizione di J.G.F.Powell (Oxford 2006), che assieme al ricco e accurato commento di Dyck 2004 fornisce oggi un valido strumento per lo studio della complessa opera ciceroniana.

Alla *rogatio* vera e propria, che fa seguito a una nuova sollecitazione di Quinto (II 17 *sed iam exprome, si placet, istas leges de religione*), Cicerone premette una precisazione sul registro linguistico e stilistico cui si atterrà: anche se la situazione in cui si trova, quella di una conversazione fra amici, non lo richiederebbe, egli enuncerà le leggi «con la voce delle leggi» (II 18 *expromam equidem ut potero, et quamquam*¹¹ *et locus et sermo familiaris est, legum uoce*¹² *proponam*). E alla richiesta di chiarimento da parte di Quinto (*ibid.*: *Quidnam id est?*) risponde spiegando che cosa è «la voce delle leggi»: *sunt certa legum uerba, Quinte, neque ita prisca ut in ueteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est. Eum morem igitur cum breuitate si potuero consequar. Leges autem a me edentur non perfectae – nam esset infinitum – sed ipsae summae rerum atque sententiae* (*ibid.*). È proprio delle leggi un lessico formulare, non così arcaico come quello delle XII Tavole, ma che riflette uno stadio linguistico alquanto più antico rispetto alla lingua attuale, che ha la funzione di conferir loro maggiore autorità. Sarà questa cifra arcaizzante che Cicerone cercherà di applicare alla sua esposizione, cercando nello stesso tempo di realizzare un'altra peculiarità del linguaggio giuridico, la concisione (*breuitas*): di ogni legge enuncerà infatti soltanto il titolo e, per sommi capi, il contenuto¹³. Formularità, arcaismo, laconicità: queste le caratteristiche del linguaggio giuridico elencate da Cicerone. È lui stesso a sottolineare lo scarto linguistico delle sezioni contenenti le leggi rispetto al resto del dialogo¹⁴, ad avvertirci che le norme da lui immaginate riprodurranno il linguaggio dei testi legislativi, di quelli antichi e di quelli meno antichi, ma pur sempre arcaizzanti. Il tentativo dunque non è, o non è soltanto, quello di un «artificioso ripristino delle XII Tavole»¹⁵, ma più complessivamente quello di confezionare testi aderenti alla tradizione legislativa romana, che possano risultare familiari ai lettori. A rendere

¹¹ Seguo il testo di Powell, che accoglie l'emendamento di Rath, *quamquam*, che si impone, in quanto richiesto dal contesto, sulla lezione manoscritta *q(uonia)m*.

¹² La lezione dei manoscritti è *legum leges uoce proponam*. Ragioni di *ordo uerborum* spingono Powell ad accogliere l'espunzione di *leges*, come glossa penetrata nel testo, proposta da Halm. Chi accetta il testo tramandato (come Ferrero nell'edizione Utet del 1953 [in Ferrero - Zorzetti 1974] e de Plinual nella edizione «Budé» del 1959) intende «le leggi con la voce delle leggi»: cf. Cancelli 1973, 190. Per altre proposte (trasposizione delle parole o interpretazioni alternative) cf. Dyck 2004, 288.

¹³ Nella finzione scenica Cicerone raggiungerà a questo proposito l'obiettivo, dal momento che alla fine della sua esposizione, sia nel II sia nel III libro, Quinto mostrerà apprezzamento per la sua concisione (II 23 e III 12: *quam breui!*).

¹⁴ Un certo grado di arcaismo si può cogliere comunque nell'intero trattato: cf. Pascucci 1968 e 1970. Data la situazione testuale molto problematica in cui il *De legibus* ci è stato trasmesso, vi è sempre un margine di dubbio sull'autenticità delle forme arcaiche, soprattutto sul piano grafico. Nella sua già citata, recente edizione Powell dichiara in premessa (155ss.) di aver cercato comunque di recuperare le forme ortografiche arcaiche che possono essere attribuite a Cicerone, raccogliendo proprio l'indicazione data dall'autore in II 18.

¹⁵ Pascucci 1968, 4.

questi testi riconoscibili e credibili si rivela strumento efficace il ricorso a una patina arcaica, coincidente non con i *prisca uerba* delle XII Tavole, ma con gli *antiquiora uerba* di tutte le norme giuridiche, anche di quelle più recenti. Colpisce pertanto nei due cataloghi di leggi l'uso massiccio di forme lessicali, morfologiche e sintattiche arcaiche o arcaizzanti, evidente anche solo ad un primo sguardo al testo, che di seguito riporterò quindi integralmente, con le forme pertinenti ai fini del nostro discorso in carattere sottolineato.

Nel II libro Cicerone enuncia le *leges de religione*, cioè le disposizioni relative alla religione e alla sfera del sacro (II 19-22). In particolare, seguendo l'ordine dell'esposizione: norme sul modo di accostarsi agli dei; divinità ammesse e non ammesse; luoghi di culto; mantenimento dei riti familiari; celebrazione dei sacrifici e loro scansione temporale; sacerdoti che presiedono cerimonie pubbliche e sacrifici, auguri, feziali, aruspici. Poi una sequenza di disposizioni varie: divieto di cerimonie notturne femminili; espiazione dei sacrilegi; regole per i giochi pubblici; scelta dei migliori riti della tradizione; restrizioni sulle elemosine; punizione del furto di proprietà sacra, dello spergiuro, dell'incesto; limitazione nel far voti e pene per la violazione delle promesse; divieto di consacrazione di terreni e di beni di lusso; trasmissione perpetua dei riti sacri privati; infine, norme relative al culto dei defunti¹⁶:

[19] Ad diuos adeunto caste; pietatem adhibento, opes amouento. Qui secus faxit, deus ipse uindex erit. Separatim nemo habessit deos, neue nouos neue aduenas, nisi publice adscitos. Priuatim colunto quos rite a patribus <cultos acceperint. In urbibus> delubra habento, lucos in agris habento et Larum sedes. Ritus familiae patrumque seruanto. Diuos et eos qui caelestes semper habiti sunt colunto, et ollos quos endo caelo merita locauerunt, Herculem Liberum Aesculapium Castorem Pollucem Quirinum, ast olla propter quae datur homini ascensus in caelum, Mentem Virtutem Pietatem Fidem, earumque laudum delubra sunto, neue ulla uitiorum. Sacra sollemnia obeunto. Feriis iurgia amouento, easque in famulis operibus patris habento; idque ut ita cadat in annuis anfractibus descriptum esto. Certasque fruges certasque bacas sacerdotes publice libanto. Hoc certis sacrificiis ac diebus, itemque alios ad dies ubertatem lactis feturaeque seruanto; idque ne committi possit, ad certam rationem cursus annuos sacerdotes finiunto. Quaeque cuique diuo decorae grataeque sint hostiae, prouidento. Diuisque <alii> alii sacerdotes, omnibus pontifices, singulis flamines sunto; uirginesque Uestales in urbe custodiunto ignem foci publici sempiternum. Quoque haec priuatim et publice modo ritumque fiant, discunto ignari a publicis sacerdotibus. Eorum autem genera sunto duo: unum quod praesit caerimoniis et sacris, alterum quod interpretetur fatidicorum et uatium effata incognita, quae eorum senatus populusque ita sciuerit. Interpretes autem Iouis Optumi Maximi, publici augures, signis et auspiciis postera uidento, disciplinam tenento, [21] {sacerdotesque} uineta uirgetaque et salutem populi auguranto, quique agent rem duelli quique popularem, auspicium praemonento, ollique obtemperanto. Diuorumque iras prouidento, sisque apparento. Caelique fulgura

¹⁶ Per un'analisi puntuale delle singole disposizioni cf. Fontanella 1997, oltre che le note di commento di Dyck 2004.

regionibus ratis temperanto, urbemque et agros et templa liberata et effata habento. Quaeque augur iniusta nefasta uitiosa {dira} dixerit, irrita infectaque sunto. Quique non paruerit, capitale esto. Foederum {paci belli} indutiarum ratorum fetiales iudices nuntii sunto, bella disceptanto. Prodigia portenta ad Etruscos et haruspices, si senatus iussit, deferunto Etruriaque principes disciplinam doceto. Quibus diuis creuerint procuranto, idemque fulgura atque obstita piano. Nocturna mulierum sacrificia ne sunt, praeter olla quae pro populo rite fiunt. Neue quem initianto, nisi ut adsolet Cereri Graeco sacro. [22] Sacrum commissum quod neque expiari poterit, impium esto; quod expiari poterit, publici sacerdotes expianto. Loedis publicis, quae siue curriculo et certatione corporum siue cantu et fidibus et tibiis fiat, popularem laetitiam moderanto, eamque cum diuum honore iungunto. Ex patriis ritibus optima colunto. Praeter Idaeae Matris famulos, eosque iustis diebus, ne quis stipem cogito. Sacrum sacroue commendatum qui clepsit rapsitue, parricida esto. Periurii poena diuina exitium, humana dedecus <esto>. Incestum pontifices supremo supplicio sanciunto. Impius ne audeto placare donis iram deorum. Caute uota reddunto. Poena uiolati iuris <diuini diuina> esto. Ne quis agrum consecrato. Auri argenti eboris sacrandi modus esto. Sacra priuata perpetua manento. Deorum Manium iura sancta sunto. Suos leto datos diuos habento. Sumpsum in ollos luctumque minuunto.

Nel III libro, come preannunciato alla fine del libro precedente (II 69 *pergam equidem... et dicam de magistratibus*), Cicerone si volge al diritto della città, in particolare alle magistrature, altra componente essenziale alla coesione della struttura statale, assieme alla religione (*ibid.: id enim est profecto quod constituta religione rempublicam contineat maxime*). Le disposizioni elencate (III 6-12) riguardano l'autorità, i poteri e i limiti dei magistrati; le magistrature minori (questori, *tribuni militum*, *tresuiri monetales* etc.) e quelle maggiori (edili, censori, pretori, consoli), le magistrature straordinarie (dittatore, *magister equitum*, *interrex*), i tribuni della plebe; il senato e i suoi decreti; il voto e le sue modalità; le assemblee popolari e le deliberazioni dei comizi. Infine, alcune prescrizioni di varia natura (divieto di fare leggi per i privati, di decidere la pena capitale in sede diversa dai comizi centuriati, di ricevere o offrire donativi per chi ricopra una carica o sia candidato alle elezioni)¹⁷:

[6] Iusta imperia sunto, eisque ciues modeste ac sine recusatione parento. Magistratus nec oboedientem et noxium ciuem multa uinclis uerberibus coerceto, ni par maiorue potestas populosue prohibessit, ad quos prouocatio esto. Cum magistratus iudicassit inrogassitue, per populum multae poenae certatio esto. Militiae ab eo qui imperabit prouocatio nec esto; quodque is qui bellum geret imperassit, ius ratumque esto. Minoris magistratus partiti iuris ploeres in ploera sunt: militiae quibus iussi erunt imperanto eorumque tribuni sunto; domi pecuniam publicam custodiunto, uincula sontium seruanto, capitalia uindicanto, aes argentum aurumue publice signanto, litis contractas iudicanto, quodque senatus creuerit agunto. [7] Suntoque aediles curatores urbis annonae ludorumque sollempnium. Ollisque ad honoris amplioris gradum is

¹⁷ Per un'analisi dettagliata si rinvia a Fontanella 1998 e alle singole note di commento di Dyck 2004.

primus ascensus esto. Censoris populi aeuitatis suboles familias pecuniasque censento, urbis sarta tecta, uias aquas, aerarium uectigalia tuento; populique partes in tribus discribunto, exin pecunias aeuitatis ordines {partiunto} equitum peditumque; prolem describunto, caelibes esse prohibento, mores populi regunto, probrum in senatu ne relinqunto; bini sunto, magistratum quinquennium habento, reliqui magistratus annui sunto; eaque potestas semper esto. [8] Iuris disceptator, qui priuata iudicet iudicariue iubeat, praetor esto; is iuris ciuilibus custos esto; huic potestate pari, quotcumque senatus creuerit populusue iusserit, tot sunto. Regio imperio duo sunto, iique <a> praeuendo iudicando consulendo praetores iudices consules appellamino; militiae summum ius habento, nemini parento; ollis salus populi suprema lex esto. [9] Eundem magistratum ni interfuerint decem anni ne quis capito; aeuitatem annali lege seruanto. Ast quando duellum grauius discordiaeue ciuium escunt, oenus ne amplius sex menses, si senatus creuerit, idem iuris quod duo consules teneto, isque aue sinistra dictus populi magister esto, equitatumque qui regat habeto pari iure cum eo quicumque erit iuris disceptator. Ast quando consulis magisterue populi nec erunt, reliqui magistratus ne sunt, auspicia patrum sunto, ollique ex se produnto qui comitiatu creare consules rite possit. Imperia potestates legationes, cum senatus creuerit populusue iusserit, ex urbe exeunto, duella iusta iuste gerunto, sociis parcunto, se et suos continento, populi sui gloriam augento, domum cum laude redeunto. Rei suae ergo ne quis legatus esto. Plebes quos pro se contra uim auxilii ergo decem creassit, ii tribuni eius sunto, quodque ii prohibessint quodque plebem rogassint, ratum esto; sanctique sunto; neue plebem orbam tribunis relinquunto. [10] Omnes magistratus auspiciis iudiciumque habento; exque eis senatus esto. Eius decreta rata sunto; ast potestas par maiorue prohibessit, perscripta seruanto. Is ordo uitio uacato; ceteris specimen esto. Creatio magistratum, iudicia populi, iussa uetita cum suffragio consciscuntur, optimatibus nota, plebi libera sunto. Ast quid erit quod extra magistratus coerari oesus sit, qui coeret populus creato eique ius coerandi dato. Cum populo patribusque agendi ius esto consuli praetori magistro populi equitumque eique quem patres produnt consulum rogandorum ergo; tribunisque quos sibi plebes creassit ius esto cum patribus agendi; idem ad plebem quod oesus erit ferunto. Quae cum populo quaeque in patribus agentur, modica sunto. [11] Senatori qui nec aderit aut causa aut culpa esto; loco {senator} et modo orato; causas populi teneto. Uis in populo abesto; par maiorue potestas plus ualeto. Ast quid turbassitur in agendo, fraus actoris esto. Intercessor rei malae salutaris ciuis esto. Qui agent auspicia seruanto, auguri publico parento. Promulgata proposita in aerario <condunto, neue in>cognita agunto, nec plus quam de singulis rebus semel consulunto; rem populum docento, doceri a magistratibus priuatisque patiunto. Priuilegia ne inroganto. De capite ciuis, nisi per maximum comitiatum ollosque quos censores in partibus populi locassint, ne ferunto. Donum ne capiunto neue danto neue petenda neue gerenda neue gesta potestate. Quod quis earum rerum migrassit, noxae poena par esto. Censoris fidem legum custodiunto. Priuati ad eos acta referunto, nec eo magis lege liberi sunt. Lex recitata est: discedere et tabellam iubebo dari.

L'analisi linguistica di queste due sezioni, condotta in studi approfonditi¹⁸, ne ha messo in evidenza alcuni tratti caratterizzanti: la tendenza all'ellissi del soggetto

¹⁸ Fondamentali i lavori di Pascucci (1968; 1970).

della proposizione¹⁹; l'uso dell'imperativo futuro²⁰; il congiuntivo aoristo tematico (del tipo *faxit, iussit*), equivalente all'epoca di Cicerone al futuro perfetto; le forme sigmatiche del tipo *rapsit*, anche geminate (*habessit*); l'uso di *neque/nec* con il valore della negazione *non*²¹. Inoltre, la forma arcaica del pronome dimostrativo *sum* e altre forme arcaiche: *olle* per *ille*, *endo* per *in*, *duellum* per *bellum* (si tratta dell'unica attestazione nell'intero *corpus* ciceroniano), *aeuitas* per *aetas*²². L'elenco degli elementi linguistici rilevanti potrebbe continuare, ma questa rapida rassegna darà già un'idea sufficiente del modo in cui Cicerone ha curato la veste formale delle sue leggi. In accordo con la dichiarazione di intenti di II 18, egli ha cercato di riprodurre la formularità tecnica del linguaggio legislativo seguendo due criteri: da un lato, il ricorso a una formulazione molto sintetica, che riecheggia i versetti delle XII Tavole; dall'altro lato, l'uso dell'arcaismo tecnico-giuridico, con una fedeltà di riproduzione che fa di queste pagine, ai nostri occhi, un vero e proprio saggio 'da manuale' sull'arcaismo latino.

Suscita particolare interesse in questo quadro, perché meno prevedibile e scontato, l'uso anomalo dell'arcaismo. È il caso della particella *ast*, che nelle testimonianze più arcaiche introduce una seconda protasi condizionale, o una ancora successiva, nelle frasi ipotetiche («e se»)²³, mentre nell'uso arcaizzante ciceroniano introduce una protasi unica, come equivalente di *si* (III 9 *ast quando duellum...*; *ast quando consules...*; III 10 *ast potestas par...*; *ast quid erit...*; III 11 *ast quid turbassitur*). Ma se questo è un uso inconsueto, difficilmente spiegabile, se non come un falso arcaismo, appare la funzione inequivocabilmente copulativa assegnata alla particel-

¹⁹ Il fenomeno si registra anche nel caso di più soggetti in contrapposizione fra loro: XII Tab. I 1 *si in ius uocat, <ito>*; VIII 12 *si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*.

²⁰ Comunissimo anche nel linguaggio della preghiera e nella precettistica tecnica (cf. *Lex Numae*, in Plin. *nat.* XIV 88 *uino rogum ne respargito*; Cato *agr.* 33: *ne serito*), l'imperativo, per lo più futuro, è un uso obbligato nella redazione delle *leges publicae*, ne costituisce un tratto distintivo rispetto ad altre fonti di diritto, come gli editti o i senatoconsulti.

²¹ L'uso *si* mantiene in formule giuridiche come *res nec mancipi e furtum nec manifestum*. Le XII Tavole ignorano sistematicamente la negazione *non*: XII Tab. V 4 *si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto*; V 7 *si furiosus escit, ast ei custos nec escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*; VIII 16 *si adorat furto, quod nec manifestum erit* (cf. Fest. p. 158 L. '*nec*' *coniunctionem... positam esse ab antiquis pro 'non', ut et in XII tabulis est*). Per un uso in ambito extra-giuridico cf. Plaut. *Bacch.* 119 *tu dis nec recte dicis* (espressione litotica ed eufemistica rispetto a *male dicere*); e la formula sacrificale per la purificazione del campo nel *Carmen lustrale*, riportata da Cato *agr.* 141, 4 *Mars pater, si quid tibi in illisce suouetaurilibus neque satisfactum est... Mars pater, quod tibi illoc porco neque satisfactum est...*

²² Cf. XII Tab. I 3 *si morbus aeuitasue escit*.

²³ Cf. XII Tab. V 5 *si furiosus escit, ast ei custos nec escit*; *Lex Serui Tulli*, in Fest. p. 260 L. *si parentem puer uerberit, ast olle plorassit, puer diuis parentum sacer esto*; *Lex Vrsonensis*, CIL II 5439, 1, 3, 6 *si quis in eo uim faciet, ast eius uincitur, dupli damnas esto*; Plaut. *Capt.* 683 *si ego hic peribo, ast ille, ut dixit, non redit, at erit mi hoc factum mortuo memorabile*.

la in II 19, dove introduce la terza categoria delle divinità meritevoli di culto: *ast olla propter quae datur homini ascensus in caelum...*²⁴. L'uso è talmente difficile da giustificare da aver attirato la proposta di emendamento *et* (Turnebus 1596), ma l'ipotesi del falso arcaismo, oltre a permettere di mantenere il testo tràdito, ci riporta a una più generale tendenza, di cui il trattato offre qualche altro esempio, a una caratterizzazione iperarcaica, fenomeno che può facilmente generare falsi arcaismi²⁵. Intendendo spingere all'estremo il livello arcaizzante delle sue leggi, per renderle più credibili e più consone al registro richiesto, Cicerone sarebbe caduto in errore. Lo stato estremamente lacunoso della nostra documentazione relativa alla letteratura latina arcaica impone tuttavia la massima cautela nel parlare di forme linguistiche non attestate. Forse inoltre, piuttosto che di errori in senso proprio, sarebbe più opportuno parlare di recuperi di forme desuete o di dubbie ricostruzioni analogiche di forme non attestate. Pur con queste cautele, tuttavia, a un'attenta analisi linguistica le leggi ciceroniane rivelano innegabilmente i segni di quello che potremmo definire un estremismo arcaizzante, che a sua volta lascia sospettare una finalità di più ampio respiro, non riducibile all'intento di cimentarsi in un pezzo di bravura.

Al di là dell'interesse storico-linguistico, il fenomeno dell'iperarcaismo, se inquadrato in una prospettiva più vasta, ci conduce dunque al cuore dei problemi di interpretazione del *De legibus*. Esso può essere decifrato come spia di una costruzione ideologica sottesa non solo all'enunciazione delle leggi, ma a tutto il dialogo. Se lo stile arcaizzante è infatti il veicolo di una ripresa dell'antico e non un puro esercizio virtuosistico, qual è l'idea di antico che questo stile si propone di convogliare? E con quale obiettivo? Dare risalto soprattutto al carattere artificioso dell'operazione ciceroniana, all'«esasperato impegno arcaizzante» che si risolverebbe in «un aspetto formale non genuino, bensì arbitrariamente ricostruito e con ciò stesso falsificato»²⁶, contiene il rischio di attribuire all'intera operazione un carattere di pura restaurazione, e di identificare il progetto ciceroniano con l'impossibile riproposizione di un passato in realtà improponibile, con un antistorico esperimento di fuga all'indietro

²⁴ Pascucci 1968, 31: «l'uso meramente copulativo di *ast*, senza neppure la connotazione oppositiva che ebbe in seguito, si presenta del tutto isolato, privo di precedenti e incapace di prosecuzioni, un malinteso forse, un equivoco, dunque un falso arcaismo. Per il quale ci si rammarica soltanto di non riuscire a trovare un plausibile appiglio».

²⁵ Si veda la terza plurale dell'imperativo futuro passivo *appellamino* in III 8, unica attestazione in tutta la letteratura latina (è invece attestata la forma *-mino* per la terza singolare dell'imperativo futuro passivo nei deponenti: XII *Tab.* I 1 *antestamino*; Plaut. *Epid.* 695 *arbitramino*; Cato *agr.* 141,2 *praefamino*). Si tratta probabilmente di un falso arcaismo morfologico, nato dalla ricostruzione di una desinenza **-mino* (per analogia con la desinenza della seconda plurale dell'imperativo presente passivo *-mini*) e dalla contaminazione di questa desinenza con l'esito in *-o*, analogico rispetto alle forme in *-to* (sulla base di un parallelismo fra il rapporto *appellate/appellato* e quello presunto *appellamini/appellamino*): cf. Pascucci 1968, 36; per altri falsi arcaismi nel *De legibus* cf. Pascucci 1970, 320ss.

²⁶ Così il pur equilibrato Pascucci 1970, 320.

nel tempo. In questa cornice, la lingua artificiosamente arcaizzante sarebbe allora il mezzo espressivo di una proposta altrettanto artificiosa, costruita per così dire ‘in laboratorio’: un progetto irrealistico, che forse anche per questa sua insostenibilità Cicerone potrebbe avere abbandonato.

3. *In dialogo con le XII Tavole*

Come abbiamo visto, Cicerone fa riferimento a due serie di norme legislative, le XII Tavole e le *leges sacratae*²⁷, designando con questo binomio, qui come altrove nella sua opera, l’intero complesso delle leggi più antiche e fondanti l’ordine della città²⁸. Nel momento stesso in cui ne prende le distanze sul piano formale, avvertendo che i suoi *uerba* non saranno *prisca* come quelli adoperati in queste leggi, ma solo *paulo antiquiora* rispetto al registro comune, egli riconosce cioè l’antica legislazione come modello, ne sottolinea la funzione archetipica e paradigmatica. Non soltanto: nonostante la dichiarata distanza formale dal modello, un confronto fra le norme ciceroniane e i versetti della legge decemvirale mostra una coincidenza di linguaggio impressionante. Non è da escludere l’ipotesi che con l’aggettivo *prisca* Cicerone si riferisse alla dizione originaria del testo redatto dai Decemviri, non al riadattamento linguistico risultato dalle cure ecdotiche ed esegetiche della filologia giuridica attiva almeno dall’inizio del II a.C.²⁹. È una versione ammodernata rispetto all’originaria divenuta in parte incomprensibile quella che Cicerone avrà avuto presente, quella di cui probabilmente ricalca modi espressivi, riproducendone il livello di arcaicità inferiore rispetto all’originale del V a.C. Ma se il grado di arcaismo del dettato ciceroniano è difficile da misurare a causa della scarsità e incertezza dei parametri di riferimento, se cioè è difficile valutare il *paulo antiquiora* del programma stilistico enunciato in II 18, non meno rilevante è l’altro asse portante della struttura formale del *corpus* di leggi, la *breuitas*. Con quella concisione per la quale Quinto si

²⁷ Si tratta delle deliberazioni prese dalla plebe durante la prima secessione (cf. Fest. p. 422 L. *sacratae leges: ... sunt qui esse dicant sacratas quas plebes iurata in Monte Sacro sciuerit*), di cui i testi si limitano a citare quella sull’inviolabilità dei tribunani (494 a.C.), qualificandola come *lex antiqua* o *lex prima* (Fest. *ibid.*). Garantite dal giuramento, queste leggi non potevano essere abrogate; è difficile stabilire il rapporto fra *leges sacratae* e XII Tavole e quali delle prime siano state recepite nel codice decemvirale. Sull’importanza di queste leggi nella città e sul loro ruolo all’interno del pensiero giuridico romano cf. Ducos 1984, 179ss.

²⁸ Cf. anche Sest. 65 *et sacratis legibus et duodecim tabulis sanctum esset...*; dom. 43 *uetant leges sacratae, uetant XII tabulae...*; Tull. 47 *atque ille legem mihi de XII Tabulis recitauit... et legem anti-quam de legibus sacratis...*; off. III 111 *id indicant leges in duodecim tabulis, indicant sacratae...* Sulle *leges sacratae* in Cicerone cf. Serrao 1978, 85ss.

²⁹ Cf. *infra*, 28.

congratulerà con lui³⁰, Cicerone ripristinava effettivamente uno stile, quello delle XII Tavole, e in modo ancor più demarcante di quanto non consentisse, da solo, l'arcaismo; un fondo arcaizzante era infatti comune a tutto il linguaggio legislativo, anche a quello contemporaneo, mentre la concisione del dettato decemvirale aveva in larga misura ceduto il posto allo stile ridondante e minuzioso che, con poche eccezioni, caratterizza i testi legislativi di fine repubblica³¹.

Non solo una prima, superficiale lettura, ma un'analisi comparativa più approfondita conferma dunque l'impressione che Cicerone nei capitoli in questione «parli come le XII Tavole»: così potremmo dire, prendendo in prestito e adattando al *De legibus* l'espressione efficace che poco più di un secolo dopo Seneca rivolgerà polemicamente ai fautori di uno stile arcaizzante, intenti a riesumare i vocaboli dei secoli passati (*epist.* 114,13 *ex alieno saeculo petunt uerba, duodecim tabulas loquuntur*)³². Questa impressione, pur confortata da prove evidenti, potrebbe tuttavia essere fuorviante e spingere a credere che nel suo *corpus* normativo Cicerone abbia inglobato senza mediazioni il modello decemvirale, che egli abbia pensato di proporre al pubblico della fine degli anni '50 un *corpus* del tutto analogo al testo legislativo precedente di quattro secoli. In realtà, la distanza, non solo temporale, fra i due testi è enorme: alla asistematicità del codice decemvirale si oppone l'organicità del sistema di norme ciceroniane, corrispondente a una *lex princeps* naturale, eterna e conforme alla ragione³³. Come ha sottolineato Michel Humbert, «se è sicuro – Cicerone stesso l'afferma – che le XII Tavole hanno offerto un modello, è per lo stile dei versetti, di formulazione imperativa, ellittica, e non per la struttura o lo spirito dell'opera. Poiché, al di là della parentela formale, non vi è nulla di comune tra queste due imprese: la loro vocazione e la loro natura divergono profondamente. Il *De legibus*, vicino in questo alle nostre moderne preoccupazioni, ha tentato di ricostruire il diritto ponendolo su piani successivi, organizzati razionalmente, costituenti un tutto. La preoccupazione di Cicerone è di ordine costitutivo o costituente... Ora, questa preoccupazione di fondare su principi normativi l'organizzazione sociale nella sua globalità (cittadinanza, matrimonio, patria potestà, discendenza, attività negoziale...) ci sembra estranea alla mentalità e agli obiettivi dei decemviri»³⁴.

³⁰ Cf. *supra*, nt.13.

³¹ Una eccezione è rappresentata, per esempio, dallo statuto municipale noto come *lex Vrsonensis* (44 a.C.). Su questo aspetto cf. Ducos 1984, 166ss. che parla di una «nouvelle forme des lois».

³² Seneca appartiene a una corrente di gusto 'modernista', anticipata già da Orazio, che nel 13 a.C. nell'epistola ad Augusto attaccava quella vera e propria mania dell'antico che spingeva a credere che le XII Tavole fossero state dettate dalle Muse in persona (*epist.* II 1,23ss. *sic fautor ueterum, ut tabulas peccare uetantes, quas bis quinque uiri sanxerunt... dicitet Albano Musas in monte locutas*): cf. Romano 2005, 474ss.

³³ Cf. *leg.* II 8 *ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut uetantis dei*.

³⁴ Humbert 2005, 31s.

I vistosi segni di una elaborazione formale che attinge al linguaggio del codice decemvirale avranno allora la funzione ultima di marcare nel modo più netto e rendere più evidente questa distanza, incorporando nell'involucro espressivo una proposta legislativa nuova. Questi segnali richiamano maggiormente l'attenzione su una novità, su una vera e propria 'sfida': la codificazione del diritto pubblico romano che ancora mancava, almeno in termini così generali³⁵. Nello stesso tempo, la scelta di un registro linguistico che dichiara in modo talmente inequivocabile l'appartenenza a una tradizione avrà forse anche altre ragioni profonde, non così immediatamente legate all'obiettivo 'costituzionale'. Archetipo di questa tradizione, oltre ad esserne l'esempio più influente, il più capace di evocare nei lettori un senso di familiarità, il testo decemvirale non agirà dietro il testo principale soltanto con una funzione definibile come metaletteraria.

Non meno importante, o forse ancora più importante del fatto che Cicerone «parli come le XII Tavole» sarà allora il fatto che egli «parli con le XII Tavole», in una sorta di dialogo che non rimane limitato alle due sezioni esaminate, ma che attraversa l'intero trattato. Il *De legibus* è forse l'opera ciceroniana in cui è conservato il maggior numero di citazioni decemvirali³⁶: ed è anche l'opera in cui questo testo viene riconosciuto esplicitamente come un 'testo di comunità', in un dittico costituito da due luoghi celeberrimi³⁷. In II 9 Cicerone, ricordando a Quinto l'apprendimento di cui erano state oggetto durante la loro infanzia, ci informa che le XII Tavole erano testo scolastico nei primi gradi di istruzione: *a parvis enim, Quinte, didicimus 'Si in ius uocat', atque alia eiusmodi, leges nominare*. Il fatto che il testo legislativo sia indicato con la citazione di quello che forse era il suo *incipit* suggerisce inoltre che esso venisse imparato a memoria: a richiamarlo bastava perciò l'inizio di un versetto. Ciò sembra confermato da un altro notissimo passo: *'Hoc plus' inquit 'ne facito; rogam ascea ne polito' (nostis quae sequuntur; discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit)* (II 59). Dopo avere ricordato ad Attico, citandola testualmente, la norma della X Tavola che contiene la prescrizione di non levigare la legna del rogo con la scure, una delle disposizioni volte alla limitazione del lusso funerario e delle manifestazioni del lutto (XII Tab. X 2), Cicerone aggiunge che Attico non ha bisogno di sentirsi recitare il seguito, dal momento che egli appartiene ad una generazione che imparava ancora quel testo a memoria, come *carmen necessarium*. In questa notissima definizione *carmen* definisce la prosa ritmica dei versetti, mentre la 'necessità' presente nell'aggettivo *necessarius* non significherà

³⁵ Così Powell 2001, 33, che conclude: «it was an intellectual challenge to produce one».

³⁶ Cf. *leg.* I 55; II 9; II 58; II 59; II 60; II 61; II 64; III 11; III 19; III 44.

³⁷ A questi passi si può collegare, per completare il quadro del riconoscimento, da parte di Cicerone, delle XII Tavole come testo fondante, l'elogio pronunciato da Crasso in *de orat.* I 193 (su cui cf. *infra*, 25) e 195 (in cui l'*unus libellus* del codice decemvirale viene considerato superiore a tutte le biblioteche dei filosofi).

solo, in senso stretto, l'obbligo imposto dai programmi scolastici, ma andrà intesa come una necessità di più ampio respiro, e presupporrà l'idea di un testo imprescindibile, in quanto fondante e originario³⁸.

La presenza pervasiva delle XII Tavole nel *De legibus* trova la più cospicua attestazione nella sezione finale del II libro, che comprende il commento a una delle norme che regolano il culto dei defunti, più precisamente l'ultima delle *leges de religione*, relativa al contenimento delle spese funerarie e delle manifestazioni di lutto (II 22: *sumptum in ollos luctumque minuunto*). L'articolazione del commento coincide con l'elencazione di alcune disposizioni della X Tavola, tutte di natura restrittiva e perciò formulate come proibizioni: il divieto di inumare o cremare in città (XII Tab. X 1), il divieto di levigare i ceppi per il rogo crematorio (X 2), la riduzione dei paramenti funebri a tre pezze di stoffa e a una piccola tunica e la limitazione dei musicisti a dieci flautisti (X 3), il divieto per le donne di graffiarsi le guance e di emettere lamenti (X 4), quello di conservare le ossa del cadavere per celebrare in seguito il funerale (X 5), il divieto dell'unzione del cadavere e dei simposi (X 6), di grandi corone e incensatoi (X 7), il divieto di deporre oro nella sepoltura (X 8), di erigere un rogo a meno di una certa distanza dalle abitazioni (X 9) e di prendere possesso per usucapione del luogo del rogo (X 10). Come si vede, non tutte le prescrizioni decemvirali passate in rassegna sono di carattere suntuario, come avrebbe richiesto la norma da spiegare, specificare e commentare (*sumptum... minuunto*): Cicerone riporta tutte le disposizioni della X Tavola sui riti funebri, anche quelle meno o niente affatto pertinenti rispetto all'oggetto della trattazione. Ritorneremo sull'importanza di questo commento³⁹, che è anche una preziosa fonte di tradizione indiretta, che ci restituisce una serie di norme di notevole estensione nella sequenza originaria. Qui ci limitiamo a registrare la presenza dominante che queste disposizioni vengono ad assumere, debordante rispetto al filo della trattazione: «poiché sono le XII Tavole a costituire da qui in avanti il canovaccio, sono esse che, per così dire, impongono i temi e prevalgono persino sulle *leges* stabilite da Cicerone e che, pur essendo qui l'oggetto di commento, finiscono in secondo piano»⁴⁰.

Altrove le XII Tavole forniscono un dispositivo retorico, come nella discussione che si apre quasi in conclusione del I libro fra i tre protagonisti del dialogo sul sommo bene, cioè su quello che anni dopo sarà il tema del *De finibus bonorum et malorum*: argomento controverso su cui le opinioni dei filosofi sono molto divergenti (I 52 *controuersam rem et plenam dissensionis inter doctissimos*). La disputa fra le scuole filosofiche sul sommo bene (e sul sommo male) è secondo Cicerone

³⁸ La questione dell'apprendimento mnemonico delle XII Tavole è stata ripresa recentemente da Diliberto c.s., il quale sottolinea l'importanza della riconoscibilità da parte dei lettori del testo decemvirale in quanto testo familiare, che perciò poteva essere citato senza ulteriori spiegazioni.

³⁹ Cf. *infra*, 23ss.

⁴⁰ Così Mantovani 2009, 338 e nt. 113 (cf. anche 345).

più verbale che sostanziale, poiché le divergenze fra lo stoico Zenone e l'Accademia sono più terminologiche che di contenuto; proprio perché Zenone si nutre di concetti dell'Accademia, bisognerà impedirgli di continuare a pascolare in quel territorio: *ex hac autem non rerum, sed uerborum discordia controuersia est nata de finibus, in qua, quoniam usus capionem XII Tabulae intra quinque pedes esse noluerunt, depasci ueterem possessionem Academiae ab hoc acuto homine* (sc. Zenone) *non sinemus; nec Mamilia lege singuli, sed e XII tres arbitri fines regemus* (I 55). Giocando sul duplice significato del termine *finis* e quindi sul doppio possibile livello di una *controuersia de finibus*, come 'contesa sui confini di una proprietà' e come 'disputa sui termini estremi' (del bene e del male), Cicerone usa metaforicamente le prescrizioni contenute nella VII Tavola. Per impedire l'invasione di campo dello stoico Zenone, invoca la norma che vietava il riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione di un terreno inferiore alla misura minima di cinque piedi (XII Tab. VII 4). E per dichiarare la volontà, sua e dei due interlocutori, di difendere i confini dell'Accademia parla di tre àrbitri, incaricati dal pretore di stabilire i confini sulla base di una disposizione contenuta nelle XII Tavole⁴¹. Le norme decemvirali svolgono in questo caso anche un'importante funzione di transizione nella costruzione del discorso. I riferimenti giuridici adoperati da Cicerone nel suo approccio per metafore alla *controuersia de finibus*, la menzione della *lex Mamilia* e, dominante su tutto, la presenza delle XII Tavole danno infatti a Quinto l'occasione di rammentare l'argomento principale della conversazione al fratello: questi parla ormai di leggi, e lui si aspetta che venga finalmente affrontato il tema della legge: *praeclare, frater! iam nunc a te uerba usurpantur ciuilibus iuris et legum, quo de genere exspecto disputationem tuam* (I 56)⁴².

In conclusione, se il testo decemvirale soggiace alla composizione del *De legibus*, come testo di riferimento, come testo citato e fatto oggetto di allusioni, ma anche discusso e, come si vedrà meglio più avanti, analizzato e sottoposto a esegesi, è certamente perché, per un verso, le XII Tavole costituivano un eccellente esempio

⁴¹ Gli àrbitri saranno tre, continua Cicerone, non già uno, come secondo la *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* (proposta da G. Mamilio Limetano, tribuno nel 109 a.C., stabiliva che sul diritto di passaggio fra terreni confinanti il pretore nominasse un arbitro a dirimere la contesa). In realtà, la presenza dei tre àrbitri nella norma decemvirale non è sicura (non è escluso che Cicerone giochi con il numero tre per far coincidere gli àrbitri con i tre protagonisti del dialogo: cf. Dyck 2004, 216).

⁴² Ancora con una funzione metaforica si fa riferimento alla legge della IV Tavola (IV 1) che permetteva l'uccisione di un bambino nato deforme. A richiamarla è Quinto nel suo attacco all'istituzione del tribunato della plebe: una magistratura rovinosa, nata nel pieno della sedizione, soppressa pochi anni dopo la nascita e in breve rinata più turpe e ripugnante di prima (III 19 *nam mihi quidem pestifera uidetur* (sc. *ista potestas*), *quippe quae in seditione et ad seditionem nata sit; cuius primum ortum si recordari uolumus, inter arma ciuium et occupatis et obsessis urbis locis procreatum uidemus; deinde cum esset cito necatus, tamquam ex XII Tabulis insignis ad deformitatem puer, breui tempore nescioquo pacto recreatus multoque taetrius et foedius natus est*).

di diritto positivo conforme al diritto naturale⁴³ e si ponevano come imprescindibile termine di confronto per il tentativo ciceroniano di delineare un ordinamento giuridico, sia pur di natura molto differente e in direzione profondamente diversa. Per un altro verso, la trama dei riferimenti alle leggi decemvirali nel dialogo assume anche un altro significato e un'altra funzione, che fuoriescono dall'ambito della materia giuridica: come ho cercato di sottolineare altrove, esse avevano assunto il valore di simbolo dell'antichità⁴⁴. Le XII Tavole erano ormai considerate non solo un grande testo dell'antichità, ma una sorta di testo enciclopedico che conteneva l'antichità, che la restituiva come in un quadro, dandone, secondo le parole dello stesso Cicerone, una rappresentazione quanto più ampia possibile: esse portavano dentro di sé l'*antiquitatis effigies*⁴⁵.

4. *L'antico nel De legibus*

Per il loro ruolo di testo-guida, le XII Tavole ci suggeriscono una possibile chiave di lettura che colga nell'antichità la cifra dominante del *De legibus*. Il dialogo è effettivamente permeato dall'idea di antico e attraversato da continui richiami ad epoche antiche: a confermarlo è innanzitutto un dato lessicografico, la frequenza con cui ricorrono termini appartenenti alla famiglia di *antiquus* e a quella di *uetus*. L'esame delle attestazioni nel *corpus* letterario latino dimostra che le sfere semantiche dell'*antiquitas* e della *uetustas* tendono a intersecarsi, talvolta sovrapponendosi talvolta differenziandosi: dal riferimento primario al passato si sviluppa una pluralità di accezioni, con una ricchezza di sfumature di significato che corrisponde a una complessa articolazione delle sfere concettuali correlate⁴⁶. La lettura di un'opera tanto ricca di variazioni sul tema dell'antico potrà dare una dimostrazione di questa complessità semantica e concettuale.

Il filo del rapporto con il passato comincia a dipanarsi fin dalle prime parole, pronunciate da Attico di fronte al bosco di Arpino: *lucus quidem ille et haec*

⁴³ La coincidenza fra il diritto positivo dell'antica Roma e il diritto naturale viene sottolineata da Cicerone in II 61, dopo la rassegna delle leggi della X Tavola (*haec habemus in XII, sane secundum naturam, quae norma legis est*), e da Attico in II 62 (*gaudeo nostra iura ad naturam accommodari, maiorumque sapientia admodum delector*). Queste affermazioni suonano come una replica a distanza, e come una correzione, alla richiesta di Quinto «di non voler sentire parlare di diritto positivo (di Licurgo, Solone, Zaleuco, Caronda, né delle XII Tavole né di plebisciti), ma di leggi universali» (I 57 *nec nostras duodecim tabulas nec plebiscita... sed te existimo cum populis tum singulis hodierno sermone leges uiuendi et disciplinam daturum*).

⁴⁴ Cf. Romano 2005.

⁴⁵ Secondo la ben nota definizione che ne dà Crasso in *de orat.* I 193 (*plurima est... et in XII tabulis antiquitatis effigies...*), su cui cf. *infra*, 25.

⁴⁶ Cf. Moscardi 2002; Mamoojee 2003.

Arpinatium quercus agnoscitur, saepe a me lectus in Mario. Sin manet illa quercus, haec est profecto; etenim est sane uetus (I 1). L'indicazione della *uetus quercus* che Cicerone aveva descritto nel poema celebrativo per il suo concittadino Mario dà il via ad uno scambio di battute fra lo stesso Attico e Quinto sulla duratura esistenza cui è destinata la quercia grazie al verso poetico (*ibid.*: *manet uero, Attice noster, et semper manebit; sata est enim ingenio. Nullius autem agricolae cultu stirps tam diuturna quam poetae uersu seminari potest*). Sulla *uetustas* che consumerà la quercia, afferma Quinto, prevarrà la memoria, poiché il ricordo permette a uomini e cose di vivere oltre i limiti naturali: *multaque alia multis locis diutius commemoratio- ne manent quam natura stare potuerunt... Quare 'glandifera' illa 'quercus' nunc sit haec; sed cum eam tempestas uetustasue consumpserit, tamen erit his in locis quercus, quam Marianam quercum uocent* (I 2). La *uetustas* è definibile come la temporalità ininterrotta e indistinta, fuori dal tempo storico, il passato di cui non resta traccia: la lotta fra la memoria e l'oblio, contro l'azione della *uetustas* e per la costruzione e la conservazione della memoria, che traspare dietro le parole di Quinto, è un tema caro anche a Varrone. Le riflessioni consegnate al proemio del V libro del *De lingua latina* ci ricordano che non sempre questa lotta è destinata al successo: «poche sono le cose che lo scorrere del tempo non deteriora, molte quelle che porta via; la bellezza dei giovani decade con l'età, la terza generazione non arriva mai a vedere chi era in vita due generazioni prima, e anche le parole scomparse dall'uso e sottratte dall'oblio non possono essere recuperate dalle cure di un Mucio Scevola o di un Giunio Bruto, interpreti di testi giuridici» (Varr. *ling.* V 5 *uetustas pauca non deprauat, multa tollit. Quem puerum uidisti formosum, hunc uides deformem in senecta. Tertium saeculum non uidet eum hominem quem uidit primum. Quare illa quae iam maioribus nostris ademit obliuio, fugitiua secuta sedulitas Muci et Bruti retrahere nequit*)⁴⁷. Le ragioni dell'oblio non sono da ricondurre soltanto a una inesorabile necessità cui non sfuggono gli uomini né le loro creazioni. L'oblio che minaccia la memoria e mette quindi a rischio il mantenimento della tradizione può essere provocato, in alcune fasi storiche come quella che Cicerone e Varrone stanno vivendo, dall'indifferenza dei contemporanei, da quella *ciuium neglegentia* dalla quale Varrone, secondo la testimonianza-citazione di Agostino relativa alle *Antiquitates*, rivendicava il merito di aver salvato le divinità romane, compiendo un'azione più importante di quella compiuta da Enea verso i Penati di Troia: *cum uero deos eosdem ita coluerit colendosque censuerit, ut in eo ipso opere litterarum suarum dicat se timere ne pereant, non incursu hostili, sed ciuium neglegentia, de qua illos uelut ruina liberari a se dicit et in memoria bonorum per eius modi libros recondi atque seruari utiliore cura, quam Metellus de incendio sacra Vestalia et Aeneas de Troiano excidio penates liberasse praedicatur* (Aug. *ciu.* VI 3).

⁴⁷ Cf. Romano 2003.

Questo timore della perdita di tradizione, del suo svanire a causa della *neglegentia* delle generazioni successive più d'una volta trova espressione nel *De legibus*. Così in II 29 Cicerone lamenta che la regola dei giorni intercalari, inseriti nel calendario annuale dal re Numa, fosse stata vanificata dalla noncuranza dei pontefici successivi: *quod institutum perite a Numa, posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est*. Poco tempo prima, nel proemio al V libro del *De re publica*, il rammarico per la *neglegentia* dei suoi contemporanei, incapaci di contrastare gli effetti devastanti della *uetustas*, aveva preso forma nella metafora del dipinto che stava perdendo la vivacità dei colori e la precisione dei contorni. La *res publica* si era sempre fondata sulla trasmissione e sul mantenimento degli antichi *mores* da parte dei gruppi dirigenti, ma gli uomini della generazione presente avevano smesso di coltivare e conservare il patrimonio ricevuto, come se, avendo ereditato un dipinto bello ma minacciato dal trascorrere del tempo, non si fossero presi cura di restaurarlo e di rinnovarne i colori sbiaditi: *itaque ante nostram memoriam et mos ipse patrius praestantes uiros adhibebat, et ueterem morem ac maiorum instituta retinebant excellentes uiri. Nostra uero aetas, cum rem publicam sicut picturam accepisset egregiam sed iam euanescentem uetustate, non modo eam coloribus eisdem quibus fuerat renouare neglexit, sed ne id quidem curauit ut formam saltem eius et extrema tamquam lineamenta seruaret* (*rep.* V 1-2).

Ciò che accomuna Varrone e Cicerone è il timore dello svanire e dissolversi delle tradizioni repubblicane (si noti l'insistente uso dei verbi *euanesco* e *dissoluo*): la paura non che queste ultime vengano travolte da eventi traumatici, ma che spariscano per incuria e indifferenza. La preoccupazione di mantenere e ravvivare le antiche tradizioni è tale da indurre Cicerone a riaffermare il valore di una pratica del passato, venuta meno per effetto congiunto del trascorrere del tempo e dell'incuria degli auguri, come la divinazione: *sed dubium non est quin haec disciplina et ars augurum euanuerit iam et uetustate et neglegentia* (II 33)⁴⁸. Anni dopo, nel II libro del *De diuinatione*, opporrà a tale pratica una serrata argomentazione, nel quadro di una verifica epistemologica. Qui, invece, ad Attico che chiede chiarimenti sul rapporto fra le funzioni degli auguri e la pratica della divinazione Cicerone risponde che, poiché gli dei esistono, si occupano del genere umano e possono rivelare il futuro attraverso segni, non vi è ragione di negare la divinazione (*ibid.*: *non uideo*

⁴⁸ La *neglegentia*, sia del collegio degli auguri sia, più in generale, dei gruppi dirigenti è indicata come causa della decadenza della divinazione in altri due contesti apologetici: il discorso dello stoico Balbo nel II libro del *De natura deorum* (II 7ss.) e l'argomentazione di Quinto nel I libro del *De diuinatione*: cf. *nat. deor.* II 9 (*sed neglegentia nobilitatis augurii disciplina omissa ueritas auspicio rum spreta est*); *diu.* I 28 (*itaque multa auguria, multa auspicia neglegentia collegii amissa plane et deserta sunt*). Sulla divinazione nel *De legibus* cf. Fontanella 1997, 527ss., che riassume anche i dubbi, emersi nel recente dibattito critico, sull'effettivo scetticismo dichiarato da Cicerone nel II libro del *De diuinatione*.

cur esse diuinationem negem), sulla base di un argomento stoico⁴⁹ che smantellerà in *diu*. II 101ss. Non solo; ma alla divinazione viene attribuita retrospettivamente una funzione doppiamente importante, in rapporto sia alla vita politica sia alla condotta della comunità (*ibid.*: *hanc scientiam... mihi uidetur apud maiores fuisse duplex, ut ad reipublicae tempus nonnumquam, ad agendi consilium saepissime pertineret*). L'attaccamento alle antiche tradizioni fa pronunciare a Cicerone parole che per i suoi lettori suonano come un'inversione rispetto al suo discorso nel *De diuinatione*. Recitando la parte che anni dopo sarà di Quinto (il quale in questa sede non interviene), egli si avvale delle argomentazioni che saranno del fratello: oltre al già ricordato argomento provvidenzialistico stoico, anche quello del *consensus gentium*, a sua volta comprovato da una serie di *exempla* forniti dal passato, mitico e storico. Da Melampo ad Amfiarao, da Calcante a Romolo «non ci sarebbero stati nomi tanto celebri di indovini, né tanti popoli avrebbero coltivato questa pratica, se l'antichità non ne avesse provato il carattere di certezza»: *neque tot nationes id ad hoc tempus retinuissent, ut Phrygum Lycaonum Cilicum maximeque Pisidarum, nisi uetustas ea certa esse docuisset* (*ibid.*). L'antichità di una credenza, assieme alla sua diffusione, è garanzia della sua veridicità: sarà questo uno degli argomenti di Quinto in difesa della divinazione (*diu*. I 1: *uetus opinio est iam usque ab heroicis ducta temporibus, eaque et populi Romani et omnium gentium firmata consensu, uersari quendam inter homines diuinationem*), confutato da Cicerone in *diu*. II 81. La spiegazione, che qui resta implicita, è che l'antichità di una credenza ne prova l'attendibilità, in ragione della maggiore vicinanza rispetto alla divinità.

La rappresentazione dell'antichità come un tempo umano ancora vicino al tempo degli dei è un'altra declinazione del concetto di antico che, se rimane implicita nel passo sulla divinazione, riceve altrove nel *De legibus* chiara formulazione, per esempio nel commento alla norma *Ritus familiae patrumque seruant* (II 19): «mantenere i riti familiari trasmessi dagli antenati è come osservare un culto tramandato dagli dei, in virtù della prossimità fra l'antichità e gli dei»: *iam ritus familiae patrumque seruare, id est, quoniam antiquitas proxime accedit ad deos, a dis quasi traditam religionem tueri <decet>* (II 27). Che l'antichità, come fase iniziale e cronologicamente indefinita della storia umana, serbi memoria di una comunanza con la divinità e abbia maggiore consapevolezza della propria discendenza divina e della parentela con gli dei è un'idea ricorrente in Cicerone⁵⁰,

⁴⁹ Cf. per es. Crisippo, SVF II 342.19-343.16.

⁵⁰ Per la parentela con gli dei e il riconoscimento del cielo in quanto abitazione originaria cf. I 24 *ex quo uere uel agnatio nobis cum caelestibus uel genus uel stirps agnoscipotest*; I 26 *solum hominem erexit ad caelique quasi cognationis domicillique pristini conspectum excitauit*. Cf. anche II 13, sulla coincidenza fra la legge naturale e quella più antica: *ergo est lex iustorum iniustorumque distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum deriguntur, quae supplicio improbos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos*; *Tusc.* I 26 (sulla credenza

di derivazione platonica e stoica⁵¹. Più che la matrice filosofica però importa qui sottolineare la funzione autoritativa dell'antichità nella valutazione di credenze e pratiche diffuse.

Allo stesso modo in cui, sul piano conoscitivo, garantisce la verità delle opinioni, sul piano etico, sempre in virtù della vicinanza alla divinità, l'antichità convalida i migliori comportamenti di una comunità. Per spiegare quali siano da ritenere i 'riti migliori' prescritti dalla norma *Ex patriis ritibus optima colunt* (II 22) Cicerone ricorre a un aneddoto la cui sostanza conosciamo in sintesi da Senofonte, il quale ricorda che «il dio a Delfi, quando gli si chiede come venerare gli dei, risponde: “secondo la legge della città”» (*Mem.* IV 3,16). Cicerone, che forse conosce una versione più estesa e più narrativa, riferisce il racconto agli Ateniesi, non senza una forzatura rende poi l'espressione greca *nomos poleos* senz'altro con *mos maiorum*, romanizzando la fonte che aveva presente, qualunque essa fosse (II 40 *de quo cum consulere Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent, oraculum editum est: 'eas quae essent in more maiorum'*), infine racconta un seguito, non noto da altre fonti. Gli Ateniesi, tornati a consultare l'oracolo per sapere con precisione quale fosse il *mos* da seguire, dal momento che il *mos maiorum* aveva subito nel tempo dei mutamenti, si sentirono rispondere «il migliore», cioè, aggiunge Cicerone a mo' di glossa, «il più antico» (*ibid.: quo cum iterum uenissent maiorumque morem dixissent saepe esse mutatum, quaesissentque quem morem potissimum sequerentur e uariis, respondit 'optimum'. Et profecto ita est ut id habendum sit antiquissimum et deo proximum quod sit optimum*): lo stadio più antico della tradizione, non ancora toccato da alcun mutamento, è il più vicino agli dei ed è perciò il migliore.

Coincidendo con la tradizione, l'antichità ha conseguentemente un ruolo fondamentale e irrinunciabile nella definizione dell'identità, non solo di quella collettiva di una comunità, ma anche di una identità personale. Il tema della memoria individuale, legata alle tradizioni e ai ricordi della famiglia e del luogo d'origine, si incontra con il tema di un'identità che si autoriconosce nelle radici familiari in pagine fra le più note, oltre che fra le più suggestive, del trattato, dedicate ad Arpino, luogo delle origini di Cicerone e di Quinto, della loro antichissima stirpe, dove si trovano le tradizioni religiose della famiglia e molte tracce della vita degli antenati: *quia si uerum dicimus* – è Cicerone a parlare – *haec est mea et huius fratris mei germana patria; hinc enim orti stirpe antiquissima sumus, hic sacra, hic genus, hic maiorum multa uestigia* (II

dell'immortalità dell'anima): *auctoribus quidem ad istam sententiam, quam uis obtineri, uti optimis possumus, quod in omnibus causis et debet et solet ualere plurimum, et primum quidem omni antiquitate, quae quo propius aberat ab ortu et diuina progenie, hoc melius ea fortasse quae erant uera cernebant.*

⁵¹ Cf. Plat. *Phil.* 16c7; sugli Stoici, Sext. *Emp. adu.math.* IX 28. Analogie e differenze fra Cicerone e gli autori greci in cui ricorre il tema della prossimità degli antichi agli dei in Turpin 1986, 1898ss., che per il passo in questione, in particolare, indica come fonte Plat. *Tim.* 40d-e.

3)⁵². Arpino, luogo delle memorie familiari dei suoi due amici, suggerisce a sua volta ad Attico la celebre considerazione sui luoghi carichi del ricordo di chi li ha abitati, in cui si saldano memoria individuale e memoria collettiva: *mouemur enim nescio-quo pacto locis ipsis in quibus eorum quos diligimus aut admiramur adsunt uestigia. Me quidem ipsae illae nostrae Athenae non tam operibus magnificis exquisitisque antiquorum artibus delectant, quam recordatione summorum uirorum, ubi quisque habitare, ubi sedere, ubi disputare sit solitus; studioseque eorum etiam sepulcra contemtor. Quare istum ubi tu es natus plus amabo posthac locum* (II 4). Più tardi, in un *excursus* storico sulle leggi tabellarie che ascoltiamo dalla voce di Quinto, la storia della famiglia si intreccia alla storia della *res publica*, nell'episodio che vede protagonista il nonno di Marco e di Quinto; questi viene ricordato per essersi opposto fino alla morte a una *lex tabellaria* proposta da M. Gratidio (115 a.C.) e per avere perciò ricevuto il plauso del console M. Scauro: *et auus quidem noster singulari uirtute in hoc municipio quoad uixit restitit Marco Gratidio... ferenti legem tabellariam* (III 36). È molto più di un semplice riferimento autobiografico: Quinto proietta nel passato la propria opposizione al voto segreto, legittimando e rafforzando con questo richiamo alla genealogia familiare la sua identità di radicale ottimate⁵³.

5. Antico e nuovo

Una delle norme enunciate all'interno del *corpus de religione* vieta di venerare divinità che potrebbero comportare confusione di culti e introduzione di riti sconosciuti ai sacerdoti, fra le quali, oltre a quelle personali e a quelle straniere, le divinità nuove: *Separatim nemo habessit deos, neue novos neue aduenas, nisi publice adscitos* (II 19; il commento in II 25 *suosque deos aut novos aut alienigenas coli confusionem habet religionum et ignotas caerimonias nostris sacerdotibus*). Cicerone non era certamente isolato in questo rifiuto dei culti nuovi⁵⁴ e, più in generale, nel rifiuto delle novità, comune non solo alla cultura romana a lui contemporanea ma, si può dire, a tutta la cultura antica, dominata da un'idea del cambiamento come rivolgimento negativo e della novità come elemento di disordine e squilibrio. Sul formarsi di questo atteggiamento di condanna del nuovo aveva pesato una tradizione, interna alla teoria politica greca, che associava mutamento e ribellione, *metabolè* e *stasis*⁵⁵. E nell'affermarsi di questa linea di pensiero, definitivamente consacrata da alcune teorizzazioni nella *Politica* di Aristotele, aveva giocato un ruolo determinante, fra l'altro, l'ultimo Platone: «per uno stato» si afferma nelle *Leggi* «non vi è danno

⁵² Cf. anche II 4 (ancora Cicerone ad Attico): *gaudeo igitur me incunabula paene mea tibi ostendisse*.

⁵³ Sulla caratterizzazione e sul ruolo del personaggio di Quinto nel *De legibus* cf. Dyck 2004, 27s.

⁵⁴ Sulla coincidenza con Varrone cf. *infra*, 33.

⁵⁵ Cf. Romano 2006.

maggior dei cambiamenti, e fra questi i più gravi, quelli che richiedono la maggior circospezione, sono i cambiamenti relativi a costumi e tradizioni» (797d-798d). È proprio all'ultimo Platone, al Platone delle *Leggi*, che sosteneva la pericolosità del cambiamento dei costumi e delle tradizioni, che si rifà dichiaratamente Cicerone nei due passi in cui si concentra la sua riflessione sul mutamento delle leggi (*mutatio legum*) e dei costumi (*mutatio morum*). Il primo si trova nel commento relativo alla norma sui *ludi publici*, per i quali si prescrive moderazione nelle manifestazioni di entusiasmo popolare, nel canto e nella musica (II 22). Si apre un'ampia digressione sulla musica, sugli effetti che essa ha sugli animi e su come influisca sui comportamenti (II 38 *adsentior enim Platoni, nihil tam facile in animos teneros atque molles influere quam uarios canendi sonos*⁵⁶), per cui «sarebbe stato interesse di molte città della Grecia conservare l'antico stile musicale; infatti i loro costumi cambiarono con il cambiare della musica, o perché corrotti da una musica sdolcinata o perché una decadenza di altra causa attecchì facilmente in orecchie e animi già cambiati. Ha dunque ragione Platone di affermare che le leggi della musica non si possono mutare ove non si mutino anche le leggi dello stato» (II 38s. *ciuitatumque hoc multarum in Graecia interfuit antiquum uocum conseruari modum; quarum mores lapsi ad mollitias pariter sunt immutati cum cantibus, aut hac dulcedine corruptelaque deprauati, ut quidam putant, aut cum seueritas eorum ob alia uitia cecidisset, tum fuit in auribus animisque mutatis etiam huic mutationi locus. Quamobrem ille quidem sapientissimus Graeciae uir longeque doctissimus ualde hanc labem ueretur; negat enim mutari posse musicas leges sine mutatione legum publicarum*).

La teoria platonica dei rischi contenuti nel cambiamento di genere musicale (poiché gli stili musicali non cambiano se non assieme a quelli delle leggi pubbliche), affermata nella *Repubblica* e dimostrata più analiticamente nelle *Leggi*⁵⁷, offre a Cicerone l'occasione per prendere le distanze dal mutamento, di fronte ai cui rischi unica alternativa è il mantenimento dell'antico. Attraverso una ripresa puntuale che sottolinea la simmetria dei due contesti, questa stessa citazione platonica ritorna nel commento alla norma con cui si prescrive all'ordine senatorio di essere di esempio agli altri cittadini (III 10 *ceteris specimen esto*). Avversario del cambiamento, Cicerone va oltre Platone: non è solo con il mutamento della musica che muta la situazione politica, ma i costumi delle città si modificano in rapporto al modo di vivere dei loro dirigenti (III 31s. *qualescumque summi ciuitatis uiri fuerint, talem ciuitatem fuisse; quaecumque mutatio morum in principibus exstiterit, eandem in populo secutam. Idque haud paulo est uerius quam quod Platoni nostro placet, qui musicorum cantibus ait mutatis mutari ciuitatum status; ego autem nobilium uita uictuque mutato mores mutari ciuitatum puto*). Si è creduto di riconoscere in queste

⁵⁶ Cf. Plat. *Leg.* 653d; *Resp.* 410c.

⁵⁷ Cf. Plat. *Resp.* 424c; *Leg.* 700a-701d.

affermazioni un'altra, implicita citazione platonica⁵⁸; ma, in ogni caso, la sostanza del passo è tutta romana. Si avverte la tensione politica legata alla crisi politica e morale della repubblica, nella quale una parte determinante ha avuto la corruzione dei *summi ciuitatis uiri*, l'esempio negativo offerto dai *principes* agli altri cittadini⁵⁹.

La difficile conciliazione fra antico e nuovo, fra tradizione e innovazione, fra conservazione degli antichi *mores* e riforme risulta scolpita in modo esemplare nello scambio di battute fra Quinto e Cicerone a conclusione dell'enunciazione delle norme *de religione*:

Q.: Conclusa quidem est a te, frater, magna lex sane quam breui; sed ut mihi quidem uidetur, non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae nostrisque moribus. M.: An censes, cum in illis de re publica libris persuadere uideatur Africanus omnium rerum publicarum nostram ueterem illam fuisse optimam, non necesse esse optimae reipublicae leges dare consentaneas? Q.: Immo prorsus ita censeo. M.: Ergo adeo expectate leges quae genus illud optimum rei publicae contineant; et si quae forte a me hodie rogabuntur quae non sint in nostra re publica nec fuerint, tamen erunt fere <quae olim fuerunt> in more maiorum, qui tum ut lex ualebat (II 23)

e corrispondentemente, con una intenzionale simmetria, in quello posto a conclusione delle norme *de magistratibus*:

Q.: Quam breui, frater, in conspectu posita est a te omnium magistratum descriptio! Sed ea paene nostrae ciuitatis, etsi a te paulum adlatum est noui. M.: Rectissime, Quinte, animaduertis. Haec est enim quam Scipio laudat in <sex> libris, et quam maxime probat temperationem rei publicae, quae effici non potuisset nisi tali descriptione magistratum; nam sic habetote, magistratibus eisque qui praesint contineri rem publicam, et ex eorum compositione quod cuiusque rei publicae genus sit intellegi. Quae res cum sapientissime moderatissimeque constituta esset a maioribus nostris, nihil habui <aut> sane non multum quod putarem nouandum in legibus (III 12).

In ambedue i casi Cicerone conferma l'impressione di Quinto: il sistema di pratiche religiose delineato nelle leggi sacrali non differisce molto dall'ordinamento del re Numa⁶⁰ e dal *mos maiorum*, poiché è stato pensato come un insieme di leggi ideali

⁵⁸ Da Plat. *Leg.* 711b-c secondo alcuni, da *Resp.* 421a secondo altri; scettico su una possibile derivazione platonica, Dyck 2004, 523 ritiene più probabile che la fonte sia Xen. *Cyr.* VIII 8,5.

⁵⁹ Cf. II 31 *nec enim tantum mali est peccare principes, quamquam est magnum hoc per se ipsum malum, quantum illud quod permulti imitatores principum existunt...*; 32 *quo perniciosius de re publica merentur uitiosi principes, quod non solum uitia concipiunt ipsi sed ea infundunt in ciuitatem; neque solum obsunt quod ipsi corrumpuntur, sed etiam quod corrumpunt plusque exemplo quam peccato nocent.*

⁶⁰ Già in *rep.* V 3 (all'interno probabilmente di un discorso del giurista Manio Manilio) Cicerone ricorda Numa non solo come fondatore del *ius* e delle *leges*, ma anche come scrittore di leggi, con probabile allusione al diritto sacro attribuitogli nelle raccolte di *leges regiae* che circolavano in età

per lo stato ideale disegnato nel *De re publica*⁶¹, e quando non riprende antiche leggi rispecchia comunque la tradizione. Lo stesso può dirsi per la normativa sulle magistrature, per le quali non è stato necessario introdurre innovazioni rispetto all'ordinamento fissato dai *maiores*.

Ritorniamo sull'interpretazione di queste due dichiarazioni in cui Cicerone sembra ammettere di non aver fatto altro che riproporre un sistema antico. Ma il riferimento alle *leges regiae*, contenuto nella menzione di Numa Pompilio, ci porta prima a riprendere in considerazione il rapporto con gli antichi testi legislativi, da cui abbiamo preso le mosse.

6. *L'antico come sapere: Cicerone 'antiquario'*

«Bene, non restano da trattare che i riti sacri perpetui e il diritto dei Mani» (*leg. II 45 nunc de sacris perpetuis et de Manium iure restat*). Attico, vero e proprio propulsore per tutto il corso del dialogo, invita Cicerone, che sembrerebbe non ricordarsene (*at mihi ista exciderant*), a completare la *suasio* a sostegno delle leggi proposte in II 19-22, aggiungendo che la sua attesa si giustifica per la pertinenza dei contenuti delle ultime norme da commentare, quella relativa alla trasmissione dei riti familiari (II 22 *Sacra priuata perpetua manento*) e il complesso di norme sui riti funebri, rispetto sia al diritto pontificale sia a quello civile: *hoc magis eas res et memini et expecto, quod et ad pontificium ius et ad ciuile pertinent* (II 46). La sezione conclusiva del II libro del *De legibus* presenta infatti uno sconfinamento dall'ambito del *ius pontificium* a quello del *ius ciuile*, sia riguardo al carattere perpetuo dei culti privati, principio che viene legato alle norme della trasmissione del patrimonio (II 46-53), sia riguardo alle disposizioni che regolano i diritti dei Mani, i defunti cioè considerati come divinità inferi: *Deorum Manium iura sancta sunt. Suos*⁶² *leto datos diuos habento. Sumptum in ollos luctumque minuunt* (II 22). Una lacuna nella tradizione manoscritta⁶³ ci impedisce di leggere l'inizio del commento a questo complesso di norme (così come di conoscere la conclusione del commento alla norma sui *sacra priuata*). Ma anche in questo caso la materia era certamente ripartita in rapporto alle fonti normative: esaurita la trattazione sul *ius pontificium*, si passava, ancora su

tardorepubblicana: *illa autem diuturna pax Numae mater huic urbi iuris et religionis fuit, qui legum etiam scriptor fuit quas scitis extare*.

⁶¹ La questione del rapporto fra le leggi del *De legibus* e lo stato ideale delineato nel *De re publica* è stata recentemente affrontata in una nuova prospettiva da Powell 2001.

⁶² Il testo è quello di Powell, che accoglie l'emendamento *suos* di Davies (1745) per il trådito *nos*. Altri editori preferiscono la correzione di Urlichs (1878) *bonos*.

⁶³ Il contenuto è parzialmente congetturabile grazie a Plut. *quaest. rom.* 34. Cf. nell'apparato di Powell *ad l.* il supplemento proposto, sulla base del passo plutarco, da Lambinus (1565).

impulso di Attico (II 58 *uideo quae sint in pontificio iure, sed quaero ecquidnam sint in legibus*), al *ius ciuile*, rappresentato in questo caso dalle XII Tavole, più precisamente dalle disposizioni della X Tavola che, come abbiamo già visto, finiscono per imporsi come oggetto dominante della trattazione (II 58-61)⁶⁴. La materia trattata all'interno della sfera del *ius pontificium* conduceva quasi naturalmente Cicerone nella sfera dell'antichità, delle consuetudini degli antichi, dei loro riti e del loro linguaggio: in altre parole, in quel campo di sapere che la cultura latina indicava con la denominazione di *antiquitates*, corrispondente in modo molto approssimativo alla nostra 'antiquaria'⁶⁵. La prospettiva dello studio del passato è infatti quella prevalente negli ultimi capitoli del II libro. Dopo la lacuna testuale già segnalata, il riferimento a Decimo Giunio Bruto Callaico, il console del 138 a.C. amico di Accio (II 54 *doctum hominem sane, cuius fuit Accius perfamiliaris*), e alla sua proposta di considerare ultimo mese dell'anno, quello da destinare ai sacrifici per i defunti, il mese di dicembre, ci introduce in un ambiente di discussioni dotte e filologiche. E di seguito: il riferimento, a proposito del divieto di seppellire in uno stesso luogo i non appartenenti alla stessa famiglia, a un Torquato non identificabile con certezza, ma comunque annoverato fra i *maiores* (II 55 *idque apud maiores nostros A. Torquatus... iudicauit*)⁶⁶; la notazione etimologica sulle *feriae denicales*, i nove giorni di inattività per la famiglia del defunto a partire dalla sepoltura; quindi l'*excursus* sulla storia dei generi di sepoltura, volto a stabilire la maggiore antichità dell'inumazione, con la spiegazione etimologica del termine *humati*; la ricostruzione indiziaria delle più antiche pratiche di sepoltura, attraverso notizie ricavate dalla storiografia (Senofonte su Ciro) o dalla tradizione, leggendaria o storica (notizie su Numa e sulla *gens Cornelia*); una citazione enniana, che ci riporta ancora a un ambiente di cultura letteraria e filologica⁶⁷. Successivamente, dopo la rassegna delle norme decemvirali in II 58-61, un riferimento al *mos* (II 61s. *reliqua sunt in more: funus ut indicatur si quid ludorum dominusque funeris utatur accenso atque lictoribus, honoratorum uirorum laudes in contione memorentur...*) e un *excursus* finale sulla legislazione ateniese in materia di lusso funerario (II 63-68) completano un quadro dominato da uno sguardo rivolto alle epoche passate.

Se è vero dunque che la materia affrontata nel *De legibus* portava naturalmente Cicerone a privilegiare le fonti e i metodi dell'antiquaria⁶⁸, è certamente questa la

⁶⁴ Cf. *supra*, 13.

⁶⁵ In assenza di un'adeguata traduzione italiana del latino *antiquitates* (troppo gergale, anche se forse semanticamente più vicino, mi sembra il nostro 'antichistica') adopererò, per comodità, il termine 'antiquaria', pur consapevole del rischio di sovrapporre un concetto moderno ad un fenomeno culturale antico profondamente diverso. Sulla questione, fra gli altri, cf. Cornell 1995.

⁶⁶ Ipotesi prosopografiche in Dyck 2004, 392.

⁶⁷ Cf., più in dettaglio, *infra*, 27ss.

⁶⁸ Cf. Rawson 1972, 37: «The *De legibus*... certainly shows the same pattern - a preference for anti-

sezione più 'antiquaria' dell'opera. La natura di questi capitoli, già oggetto di illuminanti osservazioni di Elizabeth Rawson⁶⁹, ha ricevuto la giusta attenzione in alcune note del commento di Dyck, che giudica questa sezione, nell'insieme, «largely antiquarian»⁷⁰. La trattazione ciceroniana sui *iura Manium* è stata poi oggetto, recentemente, di una approfondita lettura analitica da parte di Dario Mantovani⁷¹, che proprio nel metodo antiquario ha individuato l'interesse primario che è alla base della complessa organizzazione del discorso sui diritti dei Mani⁷², e nell'«uso antiquario del diritto» l'asse portante di tutta questa sezione.

Le ragioni di questa scelta sono facilmente riconoscibili alla luce di un passaggio molto noto del discorso con cui L. Licinio Crasso nel I libro del *De oratore* cerca di dimostrare l'importanza dello studio del diritto per la formazione dell'oratore. Fra le tre prospettive entro le quali lo studio del diritto può procurare piacere, la prima è proprio la prospettiva definibile come antiquaria: il *ius ciuile*, i libri dei pontefici e la legge delle XII Tavole, osserva Crasso, rientrano infatti nello studio dell'antichità, della quale riflettono un'immagine molto ampia e variegata, sia in quanto deposito di usi linguistici arcaici sia perché permettono di ricostruire le consuetudini degli antenati: *accedit uero, quo facilius percipi cognoscique ius ciuile possit, quod minime plerique arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suauitas et delectatio; nam, siue quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure ciuili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et uerborum uetustas prisca cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem uitamque declarant*⁷³ (*de orat.* I 193).

Il personaggio di Crasso nel *De oratore* non può essere compreso esclusivamente nel ruolo di controfigura di Cicerone⁷⁴; ma in questo caso non c'è alcun dubbio che egli

quarian sources and methods- though this is natural given the subject matter».

⁶⁹ Cf. Rawson 1972, secondo la quale «in the absence of Varro's antiquarian works, these chapters are the most sustained republican attempt at the method surviving, and on the whole they give us a high opinion of its standards» (38).

⁷⁰ Dyck 2004, 242.

⁷¹ Mantovani 2009, in particolare 334-347; le considerazioni qui svolte devono molto alle dense analisi e alle suggestioni contenute in questo importante saggio.

⁷² Mantovani 2009, 333: «Le ragioni che spingono Cicerone ad occuparsi del versante civilistico delle *leges de religione* sono in parte diverse rispetto a quelle che s'è cercato di individuare per i *sacra priuata*. Sono ragioni che attengono al metodo antiquario».

⁷³ Si osservi l'uso di *declarare*, verbo-chiave del metodo ricostruttivo dell'antiquaria ciceroniana (cf. II 37; 55; 57). Crasso continua ricordando le altre due prospettive che rendono piacevole lo studio del diritto, quella teorico-politica, per chi ha interesse per la *ciuilis scientia* (e troverà nelle XII Tavole tutti gli istituti della *ciuitas*), e quella filosofica, in quanto le norme giuridiche (*ius ciuile* e *leges*) contengono i principi che sono alla base delle *disputationes* in ambito etico. Cf. Mantovani 2009, 324ss., il quale osserva persuasivamente, a conclusione della sua analisi, che tutte e tre le angolature prospettate da Crasso sono presenti nel commento alle norme *de deorum Manium iure* (346s.).

⁷⁴ Cf., per tutti, Narducci 2009, 308s.

esprima interamente il punto di vista dell'autore. La riflessione di Crasso e la sezione finale del II libro del *De legibus* sono in rapporto fra loro come l'enunciato teorico rispetto all'applicazione pratica: Cicerone realizza in prima persona un esempio di quel metodo di lavoro le cui linee pochi anni prima erano state illustrate da Crasso.

A questa convincente proposta di lettura⁷⁵ si può aggiungere una considerazione: il riferimento a Elio Stilone⁷⁶ sembra avere un senso preciso e dà un'ulteriore connotazione al discorso di Crasso/Cicerone: maestro sia di quest'ultimo sia di Varrone, esponente di spicco della filologia di fine II-inizio I a.C., Stilone rappresenta da un lato, per antonomasia⁷⁷, le ricerche volte a ricostruire testi e tradizioni del passato; ma il suo nome contiene anche quasi una dichiarazione di appartenenza a quella tradizione. Richiamando la lezione di uno dei suoi maestri, Cicerone segna la propria presenza in quel filone di studi per lui apparentemente marginale, dichiarandosi implicitamente anche lui cultore di *antiquitas*: di quella *antiquitas* la cui contiguità con il diritto e con l'oratoria è affermata più volte nella teoria ciceroniana, specialmente in contesti che riguardano la definizione della cultura dell'oratore ideale nella prospettiva dichiarata da Crasso. Si veda, per esempio, l'elenco dei campi di sapere in cui l'oratore dovrà acquisire una solida preparazione in *de orat.* I 159 *perdiscendum ius ciuile, cognoscendae leges, percipienda omnis antiquitas, senatoria consuetudo, disciplina rei publicae*⁷⁸. Siamo di fronte a una ulteriore declinazione concettuale del termine *antiquitas*, come denominazione di un campo di sapere. In questa accezione, l'*antiquitas* entra in quella costellazione di saperi, strettamente collegati fra loro, che costituiscono una cultura unitaria e compatta attorno all'asse centrale del sapere politico-giuridico: modello culturale teorizzato, appunto, nel *De oratore*.

⁷⁵ Cf. Mantovani 2009, 327: «non c'è dubbio che qui, esprimendo l'idea che il diritto possa essere piacevolmente esplorato come deposito di memoria, Cicerone stia enunciando un indirizzo che gli apparteneva in pieno e di cui di lì a poco avrebbe dato un cospicuo esempio» (per l'appunto, nella parte finale del II libro del *De legibus*); e inoltre 334ss.

⁷⁶ La denominazione *Aeliana studia* contiene un riferimento a L. Elio Stilone e non (come sostenuto, anche recentemente, da altri) a Sesto Elio Peto Cato, giurista e interprete ed editore delle XII Tavole nei primi decenni del II a.C.: un riepilogo della questione in Mantovani 2009, 325 nt. 81.

⁷⁷ Interessante è il confronto con Varr. *ling.* VII 2, dove Elio Stilone è ricordato, con funzione anche qui in certo senso antonomastica, per il suo commento ai *Carmina Saliaria*, che tralascia l'esegesi di molti aspetti ormai incomprensibili di quei testi divenuti oscuri a causa dell'antichità: *Aelii hominis... interpretationem carminum Saliorum uidebis et exili littera expeditam et praeterita obscura multa*.

⁷⁸ L'affermazione di Crasso è ripresa da Scevola in *de orat.* I 165 ... *etiamne illa negligere possumus, quae tu oratori cognoscenda esse dixisti, de natura hominum, de moribus... de historia, de antiquitate, de administratione rei publicae, denique de nostro ipso iure ciuili? Hanc enim ego omnem scientiam et copiam rerum in tua prudentia sciebam inesse*. Cf. ancora Crasso in I 201 *sic in causis publicis iudiciorum, contionum, senatus omnis haec et antiquitatis memoria et publici iuris auctoritas et regendae rei publicae ratio ac scientia tamquam aliqua materies eis oratoribus, qui uersantur in re publica, subiecta esse debet*; su Appio Claudio Pulcro in *Brutus* 247 cf. *infra*, 35ss.

Non sarà necessario indugiare su struttura e contenuto dei capitoli II 55-68, per i quali si rinvia senz'altro alla recente lettura di Mantovani più volte citata. Rivolgerò piuttosto l'attenzione ad alcuni elementi della griglia metodologica soggiacente al lavoro di Cicerone in questa sezione; alcuni indizi rivelano infatti l'uso di una strumentazione filologica, un metodo di accertamento delle fonti, di verifica dei significati originari e di ricostruzione dei contesti che è tipico della ricerca antiquaria.

Da segnalare, innanzitutto, l'uso di una terminologia specializzata che denota un procedimento induttivo a partire da dati e testimonianze⁷⁹, per esempio in II 54 (*sed mensem credo extremum anni, ut ueteres Februarium, sic hic Decembrem sequebatur*), a proposito di Decimo Giunio Bruto che, come abbiamo già ricordato, considerava probabilmente dicembre l'ultimo mese dell'anno⁸⁰; o in II 55 (*totaque huius iuris compositio pontificalis magnam religionem caerimoniamque declarat*), dove la scrupolosa osservanza delle cerimonie del culto si ricava dal *ius pontificium*.

La ricostruzione storica dei generi di sepoltura risulta articolata in una serie di notizie collocate lungo una scala graduata secondo il grado di certezza: dall'opinione sulla priorità dell'inumazione, come giudizio personale (II 56 *ac mihi quidem antiquissimum sepulturae genus illud fuisse uidetur*) alla testimonianza della tradizione (*ibid.*: *eodemque ritu... regem nostrum Numam conditum accepimus*), dall'ipotesi che Scipione Africano, primo della sua *gens*, avesse scelto la cremazione per timore di una vendetta sulle sue ossa (II 57 *quod haud scio an timens ne suo corpori posset accidere, primus e patriciis Corneliis igni uoluit cremari*) alla certezza della notizia, fondata su una diretta conoscenza (II 56 *gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram hac sepultura scimus esse usam*) o su una testimonianza letteraria (II 57 che Scipione fosse stato cremato è provato dall'epitafio di Ennio: *declarat enim Ennius de Africano, 'hic est ille situs'*)⁸¹ o su documenti ufficiali, come i testi pontificali (*ibid.*: *eumque morem ius pontificale confirmat*; il diritto pontificale conferma l'usanza di ricoprire di terra i cadaveri inumati).

Una serie di ipotesi esplicative riguarda le XII Tavole, come quella relativa al divieto di cremare i cadaveri in città, stabilito dalla X Tavola (X 1): *credo uel propter ignis periculum* (II 58). Dalla formulazione doppia di tale divieto, che distingue sepoltura e cremazione (*ibid.*: *hominem mortuum... ne sepelito neue urito*), Cicerone trae la deduzione che un tempo la sepoltura vera e propria fosse l'inumazione: *quod autem addit 'neue urito', indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur* (*ibid.*). Per

⁷⁹ Cf. Siewert 1978; Dyck 2004, 389; Mantovani 2009, 339s.

⁸⁰ Probabilmente la lacuna testuale (vd. *supra*, nt. 63) conteneva un riferimento allo spostamento dei *Parentalia* da febbraio a dicembre; forse, suppone Cicerone (così si spiegherebbe il *credo*), perché per Decimo Bruto Callaico dicembre era l'ultimo mese dell'anno, con una interpretazione forse erronea (su cui Dyck 2004, 391).

⁸¹ Il testo dell'epitafio, che si completa sulla base di Sen. *epist.* 108,33, è: *hic est ille situs cui nemo cuius neque hostis / quiuit pro factis reddere opis pretium*.

rispondere poi alla piccola questione antiquaria sollevata da Attico, che chiede come mai, dato il divieto di inumare o cremare in città, tanti illustri personaggi siano stati sepolti in città anche dopo la legislazione decemvirale, egli risponde con l'ipotesi (*ibid.*: *credo, Tite...*) sulle possibili deroghe concesse a uomini distinti per meriti eccezionali. Di natura analoga l'intervento a proposito della proibizione, in XII Tab. X 5, di conservare le ossa del cadavere per celebrare successivamente il funerale: probabilmente, commenta Cicerone, perché accadeva frequentemente che per lo stesso defunto si celebrasse più di un funerale (II 60 *credo quod erat factitatum ut uni plura fierent*).

Queste ipotesi di spiegazioni relative a disposizioni della X Tavola fanno ritenere che la lettura del testo decemvirale venga affrontata con il sussidio di materiali esegetici e che la formula *credo*, con cui Cicerone manifesta la propensione per una interpretazione, sottintenda l'esistenza di altre proposte interpretative che non vengono menzionate. Questa procedura sembra confermata dall'unico caso in cui è esplicitata con chiarezza: *tollit etiam lamentationem: 'mulieres genas ne radunto neue lessum funeris ergo habento'. Hoc ueteres interpretes Sex. Aelius L. Acilius, non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari uestimenti aliquod genus <esse> funebri; L. Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem, ut uox ipsa significat; quod eo magis iudico uerum esse, quia lex Solonis id ipsum uetat* (II 59). Commentando la disposizione della X Tavola (X 4) che vietava alle donne di graffiarsi le guance e di emettere lamenti funebri, Cicerone prende posizione in una controversia esegetica che vedeva schierati da una parte Sesto Elio Peto e Lucio Acilio, secondo i quali il termine *lessus* designava una veste funebre, dall'altra il filologo Elio Stilone, secondo cui si trattava di una dizione onomatopeica per definire un lamento funebre, opinione con cui Cicerone concorda. Questa preziosa testimonianza apre uno squarcio su una intensa attività che almeno dall'inizio del II a.C. impegnava interpreti del diritto, come i qui menzionati Sesto Elio Peto Cato (console nel 198 a.C., autore dei *Tripertita*, edizione commentata delle XII Tavole) e Lucio Acilio, e filologi e studiosi della lingua, come Elio Stilone, finalizzata a stabilire il testo originale del codice decemvirale e a fornirne la corretta esegesi. Dando un saggio della propria competenza nell'ambito degli *Aeliana studia*, e in particolare nell'indagine della *uerborum uetustas prisca* (cf. il già più volte ricordato *de orat.* I 193), nella scelta fra due varianti interpretative Cicerone esercita il suo *iudicium*: opta per la proposta di Stilone, e a suo sostegno adduce un luogo parallelo, tratto dalla legislazione di Solone: *magis iudico uerum esse quia lex Solonis id ipsum uetat* (*ibid.*)⁸².

⁸² Il riferimento è all'abolizione del lamento funebre (*threnéin*) adottata da Solone, su cui ci informa Plut. *Sol.* 21,6 (= Solon. F 72c Ruschenbusch = 470 Martina). Il confronto fra la legislazione dell'arconte ateniese del 594 a.C. e le XII Tavole porta Cicerone ad affermare che le norme della X Tavola sulla limitazione del lusso funerario e delle manifestazioni di lutto sono state letteralmente tradotte dalle norme di Solone (II 59 *translata de Solonis fere legibus; 64 quam legem eisdem prope uerbis nostri*

La strumentazione filologica si rivela anche in altri costrutti, per esempio in II 57, dove il frammento esametrico enniano *hic est ille situs* diventa un vero e proprio lemma, commentato dallo scolio *uere, nam siti dicuntur ei qui conditi sunt*: «è appropriata la dizione enniana *situs* in riferimento a Scipione sepolto, poiché *siti* vengono chiamati coloro che sono stati inumati». È evidente il modello scoliastico, non soltanto nello stile discorsivo, ma anche nella composizione della nota di commento, che si amplia, secondo una struttura tipica per accumulazione, inglobando una notazione storico-linguistica sul termine *humatus*, che un tempo non si riferiva, come nell'uso linguistico attuale, a tutti i sepolti, ma solo a chi era stato coperto di terra (II 57 *et quod nunc communiter in omnibus sepultis uenit usu, ut humati dicantur, id erat proprium tum in eis quos humus iniecta contexerat*). Ripercorrere la storia della parola permette di individuarne il significato originario nella connessione con *humus*, che a sua volta consente di ricostruire l'antico rito della *iniectio glebae*: *nam prius quam in os iniecta gleba est, locus ille ubi crematum est corpus nihil habet religionis; iniecta gleba tum et iure 'humatus' est et gleba <humus> uocatur, ac tum denique multa religiosa iura complectitur (ibid.)*⁸³. La coincidenza con Varrone (*ling. V 23 et quod terra sit humus, ideo is humatus mortuus qui terra obrutus*) andrà probabilmente spiegata con la consultazione, da parte di ciascuno dei due autori indipendentemente l'uno dall'altro, dei libri pontificali⁸⁴ (anche Varrone continua descrivendo la *iniectio glebae*); ma, pur se casuale, mostra un comune interesse, tipicamente antiquario, rivolto alla lingua come canale privilegiato per la ricostruzione di antiche tradizioni.

L'interesse linguistico tocca anche il rapporto fra greco e latino, come in II 62, dove viene segnalato il grecismo che designa il canto accompagnato dai flautisti eseguito dopo la *laudatio funebris* (*cui nomen nenia, quo uocabulo etiam apud Graecos cantus lugubres nominantur*)⁸⁵, o in II 68, dove si indica, nell'espressione *uersus longus* attribuita a Ennio, un'alternativa latina al grecismo *herous* (*uersus*) (prestito dal greco *heroikós stichos*) a designazione dell'esametro: *nec imponi quam quod capiat laudem mortui incisam ne plus quattuor herois uersibus (quos longos appellat Ennius)*. Si noterà anche che la citazione enniana (da un contesto difficilmente identificabile), inserita nella traduzione letterale di un passo delle *Leggi platoniche* (958e8-10), getta un ponte fra la cultura greca e quella romana, lasciando scorgere, dietro la normativa greca che impone un limite alla lunghezza delle iscri-

decemui in decimam tabulam coniecerunt). Si tratta di una conclusione cui Cicerone giunge autonomamente, sulla base di un'analisi comparativa dei due testi; il racconto sull'ambasceria inviata ad Atene per studiare, fra l'altro, la legislazione di Solone (su cui Liu. III 31,8 e Dion. Hal. X *passim*) non si era ancora formato, come ha dimostrato Siewert 1978 (che lo attribuisce ipoteticamente allo storico di età cesariana Q. Elio Tubero).

⁸³ Si tratta di un passo tormentato sul piano testuale (lo riporto secondo l'edizione di Powell).

⁸⁴ Cf. II 57 *eumque morem ius pontificale confirmat*.

⁸⁵ È questa l'unica attestazione di una forma greca *nenia* (cf. Dyck 2004, 410).

zioni funerarie, la tradizione romana dell'*elogium*.

Non manca, all'interno di questo interesse per la lingua, l'uso di uno degli strumenti preferiti dalle ricerche filologico-antiquarie, l'etimologia: le *feriae denicales*, i nove giorni di inattività prescritti alla famiglia del defunto, prenderebbero questo nome da *nex* (II 55 *denicales quae a nece appellatae sunt*). La derivazione non è sicura⁸⁶, ma un'etimologia alternativa dal greco *nékys*, di cui rimane traccia nell'epitome di Festo⁸⁷, fa supporre che la dizione *feriae denicales* fosse oggetto di ricerche, che a loro volta dovevano essere mirate alla ricostruzione di un'antica pratica religiosa: l'intervento di Cicerone si inserisce nel quadro di queste ricerche⁸⁸.

Una attitudine filologica rivela anche l'individuazione delle fonti dei testi utilizzati, come Solone per le norme della X Tavola relative alla limitazione del lusso e dei lamenti (II 59 *iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, translata de Solonis fere legibus*; II 62 *quam legem eisdem prope uerbis nostri Decemviri in decimam tabulam coniecerunt*)⁸⁹, così come l'indicazione, mediante formule introduttive di citazione, dei testi utilizzati: Senofonte in II 56 (*apud Xenophontem*), da cui è tratta la notizia sull'inumazione di Ciro⁹⁰; Demetrio Falereo, fonte per la legislazione suntuaria funeraria ateniese, in II 64 (*ut scribit Phalereus*) e in II 66 (*sed ait rursus idem Demetrius*); Platone, dalle cui *Leggi* è tratta la citazione finale sulle sepolture (II 67 *sed uideamus Platonem... de sepulcris autem dicit haec*); a cui si aggiungano le due citazioni da Ennio già ricordate.

In conclusione, ci troviamo di fronte ai risultati di una vera e propria ricerca, condotta con tutti gli strumenti di indagine, le tecniche e il linguaggio della filologia antiquaria⁹¹: utilizzazione di commenti, consultazione di testi antichi in edizioni

⁸⁶ L'etimologia è comunque accettata anche da alcuni studiosi moderni (cf. Dyck 2004, 392s.).

⁸⁷ Fest. p. 61 L. *denicales feriae colebantur cum hominis mortui causa familia purgabatur. Graeci enim nékyn mortuum dicunt.*

⁸⁸ Sulle etimologie in Cicerone Rawson 1972, 37, la quale tuttavia ritiene che sia il *De re publica* «the one work where Cicero makes frequent use of the favourite weapon of the antiquarians, etymology»; sulla «dubious etymology» di *feriae denicales* p. 38.

⁸⁹ Cf. Solon. F 72b Ruschenbusch = 468 Martina (e cf. *supra*, nt. 82).

⁹⁰ Cf. *Cyropaedia* VIII 7,25.

⁹¹ A una atmosfera antiquaria riportano anche alcuni riferimenti mediante i quali Cicerone fornisce ai suoi interlocutori le coordinate per orientarsi, a partire da dati verificabili nella loro esperienza: così il tempio dell'Onore fuori porta Collina in II 58 indica una zona di suolo pubblico in cui un tempo sorgevano molti sepolcri privati, in seguito distrutti: *nostis extra portam Collinam aedem Honoris, aram in eo loco fuisse memoriae proditum est*. Secondo le più autentiche tradizioni dell'antiquaria, il luogo fa parte di una topografia della memoria, apre la strada ad un racconto etimologico digressivo rispetto all'argomento principale (in questo caso, il divieto di sepoltura in città che porta a spianare il terreno), che viene ripreso dopo la parentesi (*sed cum multa in eo loco sepulcra fuisse, exarata sunt; statuit enim collegium locum publicum non potuisse priuata religione obligari*). Ed ancora, i monumenti del quartiere Ceramico ad Atene testimoniano un'antica magnificenza delle tombe, su cui era poi intervenuta la legislazione suntuaria (II 64 *propter has amplitudines sepulcrorum quas in Ceramico uidemus, lege*

critiche, citazioni di fonti e testimoni concorrono a formare una sorta di corredo di note e apparati incorporato nel testo. Il risultato è un vero e proprio piccolo saggio di antiquaria, una dimostrazione dell'attitudine di Cicerone allo studio dell'antichità.

Questa attitudine, particolarmente evidente nei capitoli finali del II libro, si lascia cogliere anche in altri momenti del dialogo. Si veda la discussione sull'etimologia di *lex* in I 19, dove vengono messi a confronto il termine greco e quello latino e le corrispondenti etimologie, che rinviano a due principi distinti anche se complementari, l'equità e la scelta⁹²: il greco *nomos* enfatizza nella legge l'aspetto dell'attribuire a ciascuno il suo (*nemein*), mentre Cicerone riconosce il valore e il senso più autentici della legge nel sostantivo latino *lex*, legato secondo lui a *lego* = 'scegliere' (*legem... illi [sc. doctissimi uiri] Graeco putant nomine a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legendo; nam ut illi aequitatis, sic nos delectus uim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est*). La differente etimologia varroniana da *lego* = 'leggere' (*ling. VI 66 legere... hinc... etiam leges, quae lectae et ad populum latae quas obseruet*) ancora una volta testimonia la vivacità della speculazione linguistica di quegli anni, tale da dar luogo a una pluralità di proposte etimologiche alternative fra loro. A conferma ulteriore dell'interesse linguistico-filologico di Cicerone e, nel caso specifico, dell'attenzione rivolta ai grecismi nella lingua latina, ricordiamo la notazione sul nome della divinità che presiede al focolare della città, Vesta, traslitterazione del nome greco (II 29 *cumque Vesta quasi focum urbis (ut Graeco nomine est <Hestia> appellata, quod nos prope idem nomen tenemus) complexa sit, ei colendae uirgines praesint*)⁹³.

Un passo particolarmente interessante è quello in cui Cicerone, commentando le norme enunciate in II 19 sulle divinità minori e sull'istituzione di culti per uomini divinizzati (Ercole, Libero, Esculapio, Castore, Polluce, Quirino) e anche per alcuni principi astratti e virtù (*Mens, Virtus, Pietas, Fides*), esclude la possibilità di innalzare templi in onore delle qualità negative e dei vizi (II 28 *earumque laudum delubra sunt, neue ulla uitiorum*). Se proprio si vorranno divinizzare dei concetti personificati, cioè dei nomi astratti, bisognerà ispirarsi non al tempio di *Febris* sul Palatino o a quello della *Mala Fortuna* sull'Esquilino, che sono esempi da ripudiare, ma ad altri culti, come quelli testimoniati dai templi di *Vica Pota* (antica divinità poi identificata con *Vittoria*), di *Stata* (divinità incaricata di spegnere gli incendi), di *Giove Statore* e di *Giove Invitto*, di *Salute*, di *Onore* e di *Ops* (dea dell'abbondanza), di *Vittoria* e di *Speranza*, e dei templi dedicati alle quattro *Fortunae*, quella del gior-

sanctum est...). Anche *Atene*, come si sa, rientra nella topografia della memoria del *De legibus*: sulla celebre riflessione di *Attico* in II 4 (*me quidem ipsae illae nostrae Athenae...*) cf. *supra*, 20.

⁹² L'etimologia viene riproposta in II 11... *ut perspicuum esse possit in ipso nomine legis interpretando inesse uim et sententiam iusti et ueri legendi*.

⁹³ Cf., successivamente, *nat. deor.* II 67 *nam Vestae nomen a Graecis (ea est enim quae ab illis Hestia dicitur)*.

no presente, quella ‘che si volge indietro’, la Fors incerta e la Fortuna Primigenia: *quod si fingenda nomina, Vicae Potae potius uincendi atque potiundi, Statae standi, cognominaque Statoris et Inuicti Iouis, rerumque expetendarum nomina Salutis Honoris Opis Victoriae. Quoniamque expectatione rerum bonarum erigitur animus, recte etiam Spes a Caiatino consecrata est*⁹⁴; *Fortunaque sit, uel Huiusce Diei (nam ualet in omnes dies), uel Respiciens ad opem ferendam, uel Fors in quo incerti casus significatur magis, uel Primigenia a gignendo (ibid.)*. Il passo, che si interrompe dopo la menzione della Fortuna Primigenia a causa di una lacuna nella tradizione manoscritta, è di difficile costituzione testuale e si presenta ellittico sul piano sintattico, tanto da aver dato l’impressione di essere una stesura provvisoria che non avrebbe avuto una revisione⁹⁵, quindi una spia di incompiutezza dell’opera. Ma due elementi risaltano con evidenza: da un lato, la forma elencativa e, dall’altro, l’interesse linguistico predominante. Vica Pota e Stata non sono che la personificazione dei concetti, contenuti nella radice dei loro nomi, di *uincere*, di *potiri* e di *stare*⁹⁶; il culto di Giove Statore e quello di Giove Invitto sono rivolti a prerogative specifiche di Giove, cristallizzate in epiteti fissi (*cognomina*); di una delle quattro *Fortunae*, la Primigenia, si ricorda l’etimologia dal verbo *gigno*. Ci sono elementi sufficienti per potere riconoscere una generica atmosfera antiquaria e, più in particolare, una certa familiarità con lo stile varroniano, non però per affermare una sicura dipendenza da Varrone⁹⁷: dipendenza peraltro indimostrabile, dal momento che non è possibile istituire alcun confronto preciso fra questo passo ciceroniano e la produzione varroniana superstite⁹⁸.

7. Cicerone e la ‘seconda antiquaria’

Gli studi sul *De legibus* non hanno mancato di dare evidenza ai punti di contatto fra il trattato, il II libro in particolare, e i frammenti di Varrone, privilegiando per lo

⁹⁴ Il tempio della dea *Spes* era stato consacrato da Atilio Caiatino, console nel 258 e nel 254 a.C.; per tutti gli altri templi dedicati alle divinità dell’elenco documentazione in Dyck 2004, 334s.

⁹⁵ Così Dyck 2004, 334, che riprende un sospetto avanzato da P.L.Schmidt nella dissertazione del 1959 preliminare a Schmidt 1969.

⁹⁶ Lo stesso tipo di formazione nominale era sottolineato riguardo a nomi di divinità da Varrone: cf. fr. 172 Fun. *inititari pueros Educae et Poticae et Cubae, diuis edendi et potandi et cubandi*.

⁹⁷ L’ipotesi di una derivazione dalle *Antiquitates rerum diuinarum* è di Bögel 1907, 12, e riguarda in particolare le *Fortunae*.

⁹⁸ L’unico possibile confronto sembra quello fra il riferimento ai *cognomina* di Giove e Varr. fr. 137 Fun. *dixerunt eum [sc. Iouem]... Statorem... quod haberet... statuendi stabiliendi... potestatem*. Ma si tratta di un indizio molto tenue e per nulla probante; il frammento su Giove Statore, assieme a quello riportato nella nt. 96, confermano soltanto l’interesse di Varrone per la formazione dei nomi delle divinità.

più quelli provenienti dalle *Antiquitates rerum diuinarum*. Così, per esempio, del già ricordato divieto di importare divinità straniere, in II 19 e nel commento alla norma in II 25, si coglie un riflesso in Varr. *ant. rer. diu.* 46a Cardauns (*Serapem et Ibidem et Arpocratem et Anubem prohibitos Capitolio eorumque aras a senatu deiectas nonnisi per uim popularium restructas*); mentre la classificazione dell'*augurium* come una categoria della *diuination* (II 32 *diuinationem... et huius hanc ipsam partem quae est in auibus*) è stata confrontata con la suddivisione varroniana della divinazione in quattro generi, uno dei quali corrispondente all'arte augurale: *Varro autem quattuor genera diuinationum dicit... geomantis, aeromantis, pyromantis, hydromantis... per praepetes aeromantis* (Seru. Dan. *ad Aen.* III 359 = Varr. *ant. rer. diu.*, app. ad lib. III Cardauns).

Alla lista delle coincidenze, non tutte particolarmente significative⁹⁹, potrà aggiungersi quella fra il riferimento ciceroniano al divieto, disposto in XII *Tab.* X 6, di fare ungere il cadavere da parte degli schiavi (II 60 *haec praeterea sunt in legibus: de unctura, quod 'seruilis unctura' tollitur*) e la seguente testimonianza varroniana: *murrata potione usos antiquos indicio est... quod XII tabulis cauetur, ne mortuo indatur, ut ait Varro in Antiquitatum lib. I* (in Fest. p. 150, 36 L.)¹⁰⁰. In questo caso, più che la coincidenza della notizia appare rilevante il comune metodo di ricostruzione delle pratiche arcaiche sulla base di testimonianze antiche, oltre che la condivisa attenzione per le XII Tavole.

Il problema del rapporto fra il *De legibus* (e, prima ancora, il *De re publica*) e le *Antiquitates* risulta tuttavia non correttamente impostato, oltre che irresolubile, se ricondotto a una questione di possibile dipendenza di uno dei due autori dall'altro. Ci si scontra infatti, da un lato, con la perdita quasi totale della produzione antiquaria di Varrone, che rende difficilmente identificabili nelle opere ciceroniane gli eventuali passi di ascendenza varroniana, e, dall'altro, con l'impossibilità di chiarire i rapporti cronologici fra i due trattati ciceroniani e le *Antiquitates* varroniane, la cui data di pubblicazione non è sicura (anche se probabilmente da collocarsi nel 47 a.C.)¹⁰¹. Si potrà obiettare che risultati provvisori delle ricerche che sarebbero confluite nelle *Antiquitates* potevano essere già noti prima della pubblicazione, e che altre opere

⁹⁹ Così la convergenza, da più parti richiamata (cf. Dyck 2004, 355), nella disapprovazione dei Baccanali e nell'apprezzamento della severità esercitata dagli antenati con il senatoconsulto del 186 a.C. e l'uso della forza da parte dell'esercito: *quo in genere seueritatem maiorum senatus uetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito quaestio animaduersioque declarat* (II 37; cf. Varr. *ant. rer. diu.* 93 Cardauns *sic Bacchanalia summa celebratur insania... haec tamen postea displicuerunt senatui saniori et ea iussit auferr*).

¹⁰⁰ Il confronto è segnalato da Mantovani 2009, 343s., che pone l'accento sulla coincidenza dello schema di pensiero, che rientra in un metodo antiquario: «Cicerone come Varrone trae da una norma delle XII Tavole l'indizio di un costume antico».

¹⁰¹ Troppo generici i riferimenti nell'epistolario ai libri di Varrone che Cicerone stava leggendo in quegli anni, prendendoli in prestito dalla biblioteca di Attico (*Att.* IV 14,1; 16,6); cf. Rawson 1972, 36.

varroniane di carattere antiquario erano senz'altro già pubblicate e consultabili. In ogni caso, gli aspetti del metodo di lavoro ciceroniano che si è cercato di mettere a fuoco nelle pagine precedenti disegnano una autonoma fisionomia di Cicerone come studioso dell'antico.

Le coincidenze con Varrone non necessariamente dunque andranno ancora analizzate come possibili segnali di dipendenza dai suoi scritti, ma andranno inquadrare in un più complessivo 'dialogo' fra i due intellettuali, che si svolgeva su più livelli. Un primo livello era costituito dalla oggettiva convergenza fra il programma di restaurazione religiosa di Varrone e quello sostenuto da Cicerone attraverso la legislazione *de religione* nel II libro del *De legibus*¹⁰². Un altro livello, più generale, era dato dalla comune attenzione per l'antichità e dalla condivisione di un metodo di ricerca che si caratterizzava come 'antiquario'. Questo dialogo, contrassegnato nel corso degli anni anche da riconoscimenti formali, quali la dedica dei libri V-VII del *De lingua latina* a Cicerone o il celebre elogio delle *Antiquitates* negli *Academica*, faceva riferimento, lo abbiamo già visto¹⁰³, ad uno scenario dominato dalla preoccupazione e dal timore riguardanti la perdita della memoria e la scomparsa delle tradizioni nella crisi delle istituzioni repubblicane: uno scenario sul cui sfondo non si profilano soltanto le grandi figure di Cicerone e di Varrone. Nella sua giovinezza Cicerone aveva conosciuto probabilmente, oltre che il padre di Attico, M. Giunio Congo Graccano, amico sia di Attico padre, dedicatario del *De potestatibus* (opera dichiaratamente utilizzata nel III libro del *De legibus*: cf. III 49), sia dell'oratore M. Antonio¹⁰⁴, uno dei protagonisti del *De oratore*. Aveva ascoltato le lezioni di Elio Stilone, maestro di Varrone, che avevano lasciato impresso in lui l'interesse per quelli che non a caso avrebbe chiamato, ricordiamo, gli *Aeliana studia*, facendogli acquisire un metodo di studio filologico e gli strumenti dell'analisi storico-linguistica. Aveva dunque conosciuto alcuni protagonisti della prima grande stagione dell'antiquaria romana, e adesso assisteva a quella che viene indicata come una seconda stagione: la nuova fioritura degli studi di antichità, dopo la fase di ristagno fra Silla e i primi anni '50, la stagione segnata dall'attività di Varrone, di Cornelio Nepote, di Appio Claudio l'augure¹⁰⁵. Un altro protagonista di questa stagione culturale era Tito

¹⁰² Cf. Rawson 1973, 349; Troiani 1982, 325s.

¹⁰³ Cf. *supra*, 16s. L'elogio delle *Antiquitates* si legge in *acad. I 9 nos in nostra urbe peregrinantes errantesque tamquam hospites tui libri quasi domum reduxerunt, ut possemus aliquando qui et ubi essemus agnoscere. Tu aetatem patriae, tu descriptiones temporum, tu sacrorum iura, tu sacerdotum, tu domesticam, tu publicam disciplinam, tu sedem regionum locorum, tu omnium diuinarum humanarumque rerum nomina, genera, officia, causas aperuisti.*

¹⁰⁴ Cf. *leg. III 49 nam pluribus uerbis scripsit ad patrem tuum M. Iunius eo de iure, perite meo quidem iudicio et diligenter.*

¹⁰⁵ Sulle ragioni politiche, e culturali in senso lato, di questa nuova stagione dell'antiquaria cf. Rawson 1972, 35; Moatti 1997, 112ss.

Pomponio Attico: quando fu scelto come uno dei personaggi del *De legibus*, l'*antiquitatis amator*, come lo avrebbe chiamato Cornelio Nepote¹⁰⁶, non aveva ancora pubblicato quel *Liber annalis* destinato a suscitare in Cicerone tanto entusiasmo da indirizzarlo ancor più verso lo studio delle epoche antiche (*Brut. 74 me inflammavit studio inlustrum hominum aetates et tempora persequendi*). Ma i suoi interessi e la sua attività di ricerca sono presupposti dal dialogo e lo condizionano: egli è «the catalyst and motor of this dialogue, and without him it would have been very different indeed»¹⁰⁷. Abbiamo già ricordato come da una articolata e motivata richiesta di Attico, interessato alle connessioni fra *ius pontificium* e *ius civile*, prenda l'avvio la sezione finale, quella 'antiquaria', del II libro. Un altro significativo intervento è quello con cui, collegandosi alla trattazione sull'augurato (in II 31), egli chiede chiarimenti sulla divergenza, all'interno del collegio degli auguri di cui faceva parte anche Cicerone, fra C. Claudio Marcello, che affermava il carattere puramente istituzionale dell'augurato, e Appio Claudio Pulcro, che attribuiva all'esercizio dell'augurato facoltà divinatorie: ... *sed est in collegio uestro inter Marcellum et Appium, optimos augures, magna dissensio (nam eorum ego in libros incidi), cum alteri placeat auspicia ista ad utilitatem esse reipublicae composita, alteri disciplina uestra quasi diuinari uideatur posse. Hac tu de re quaero quid sentias* (II 32). Rispondendogli, Cicerone sviluppa le riflessioni sulla divinazione già prese in esame¹⁰⁸. Il discorso sulla pratica divinatoria parte dunque dalle ricerche antiquarie di Attico, il quale si era imbattuto negli scritti dei due auguri (*eorum ego in libros incidi*), uno non meglio noto di Marcello e i *Libri augurales* di Appio Claudio, di quell'Appio Claudio che ancora qualche anno dopo sarebbe stato ricordato come oratore, come esperto di diritto pubblico e come antiquario: *et satis studiosus et ualde cum doctus tum etiam exercitatus orator et cum auguralis tum omnis publici iuris antiquitatisque nostrae bene peritus fuit* (*Brutus* 267)¹⁰⁹.

L'attività di Attico è presupposta inoltre dallo scambio in parte scherzoso di battute all'inizio del dialogo, che come ricorderemo comincia con l'indicazione della vecchia *quercus Mariana*. Ad Attico che gli domanda se la quercia risalga realmente all'epoca di Mario, Cicerone promette di rispondere, ma soltanto dopo che l'amico gli avrà a sua volta risposto riguardo all'autenticità di certe notizie tramandate, quale quella sull'apparizione di Romolo a Giulio Proculo come dio Quirino (I 3). E allo stupore di Attico (I 4 *quorsum tandem ista quaeris?*) risponde alludendo ironicamente alle sue ricerche antiquarie, al suo studio accurato delle tradizioni (*ibid.: nihil sane, nisi ne nimis diligenter inquiras in ea quae isto modo memoriae sint prodita*).

¹⁰⁶ Nep. Att. 18,1.

¹⁰⁷ Dyck 2004, 23.

¹⁰⁸ Cf. *supra*, 17s.

¹⁰⁹ Su Appio Claudio, i cui *Libri augurales* erano stati dedicati a Cicerone, cf. anche *diu.* I 105; II 75.

Le ricerche di Attico, infine, si indovinano dietro la discussione sulla storiografia, sempre all'inizio del I libro. Dopo l'invito a scrivere l'opera storiografica che da lui ci si attende, rivolto da Attico a Cicerone (I 5 *postulatur a te iamdiu, uel flagitatur potius, historia... ut in hoc etiam genere Graeciae nihil cedamus*), Quinto riferisce la divergenza fra la propria opinione e quella del fratello sul contenuto di questa eventuale opera: egli opterebbe per una storia che cominci dalle epoche più remote, più bisognose di un racconto scritto, mentre Cicerone preferirebbe occuparsi di storia contemporanea, e in particolare degli eventi cui ha partecipato come protagonista e come testimone (I 8 *sed est quaedam inter nos parua dissensio: ego enim ab ultimis censeo, quoniam illa sic scripta sunt ut ne legantur quidem; ipse autem aequalem aetatis suae memoriam deposcit, ut ea complectatur quibus ipse interfuit*). Attico si dichiara d'accordo con Cicerone (*ibid.*: *ego uero huic potius adsentior; sunt enim maximae res in hac memoria atque aetate nostra*). Nella divergenza fra Quinto, da una parte, e Cicerone e Attico, dall'altra, si contrappongono due diversi oggetti, cui corrispondono due diversi metodi d'indagine, due diversi generi di scrittura storica. Da un lato, la storia contemporanea, che poteva essere oggetto di una vera e propria storiografia, intesa come narrazione di eventi; dall'altro, l'antichità remota, della quale non sarebbe stato possibile raccontare i fatti, ma soltanto descrivere i grandi quadri epocali, i fenomeni di lunga durata, le consuetudini e le pratiche sia pubbliche sia private: in una parola, le *antiquitates*. La riflessione affidata a questo scambio di battute fra Attico e Quinto sembrerebbe rimanere senza sviluppi: non più ripresa nel seguito del dialogo, confinata in un'area proemiale e senza legame con i contenuti della trattazione. Eppure, a ben vedere, la linea antiquaria che attraversa il dialogo ha il suo punto di partenza proprio in questo dibattito iniziale. Essa può essere letta come una risposta parziale, oltre che implicita, di Cicerone alle questioni poste dai suoi interlocutori. Dopo aver dichiarato di non avere ancora il tempo né la tranquillità per dedicarsi a un'opera di storia contemporanea, come pure vorrebbe e come piacerebbe anche ad Attico¹¹⁰, Cicerone si mostra in grado di dare un contributo nell'ambito della storia più remota. Non però «cominciando da Romolo e Remo», come con espressione quasi certamente proverbiale Attico chiama quel genere di racconto al quale non vanno le sue preferenze (*ibid.*: *quae* [sc. «eventi recenti»] *ab isto malo praedicari quam, ut aiunt, de Remo et Romulo*), ma soffermandosi su antiche pratiche sociali, su riti caduti in disuso e su tradizioni scomparse, su modi di vita e usi linguistici arcaici. A consentirglielo, come si è visto, era la vicinanza fra l'ambito in cui ricade il tema del dialogo (le *leges*) e il campo di sapere costituito dall'*antiquitas*, la contiguità fra diritto e antiquaria.

¹¹⁰ Cf. I 9 *Intellego equidem a me istum laborem iamdiu postulari, Attice; quem non recusarem, si mihi ullum tribueretur uacuum tempus et liberum; neque enim occupata opera neque impedito animo res tanta suscipi potest; utrumque opus est, et cura uacare et negotio*.

8. *Un paradigma dell'antico*

Riprendiamo le fila del nostro discorso, cercando una possibile risposta alle domande rimaste in sospeso. Una prima domanda, posta a conclusione della rassegna delle peculiarità linguistiche dei due cataloghi di leggi nel II e nel III libro, riguarda l'idea di antichità di cui il linguaggio arcaizzante di questo *corpus* normativo si farebbe veicolo e la proposta culturale cui questo mezzo espressivo sarebbe finalizzato. L'esame di alcuni passi significativi del *De legibus* dimostra innanzitutto che quei capitoli sono lo spazio in cui si condensa, raggiungendo l'espressione più intensa e la massima visibilità, un rapporto con l'antichità e con l'idea di antico che attraversa l'intero dialogo. In questa prospettiva le XII Tavole, non tanto e non soltanto per il fatto che si sentono risuonare nelle leggi enunciate da Cicerone, quanto soprattutto per la loro presenza in tutta l'opera, appaiono come i fili di una tessitura soggiacente al testo, e nello stesso tempo tracciano un itinerario denso di significato interno ad esso, demarcando il territorio dell'antico.

Abbiamo parlato di idea di antico, intendendo con questa espressione generica il rapporto fra Cicerone e il passato, in particolare quello di Roma. Questo rapporto tuttavia non è univoco né unidimensionale. Vi è una certa varietà di angolature da cui Cicerone guarda all'antichità: ne risulta una costruzione concettuale complessa e articolata, un vero e proprio paradigma dell'antico.

L'idea di antico appare nel *De legibus* in tutte le sue determinazioni: come tempo passato sottoposto all'azione distruttiva del tempo naturale, mantenuto in vita dalla memoria e minacciato dall'indifferenza e dall'oblio delle generazioni successive; come epoca indistinta agli inizi della storia umana in cui l'umanità era vicina alla divinità; come equivalente della tradizione e del *mos maiorum*; come campo di sapere, oggetto di indagine e di descrizione; come elemento essenziale nella definizione di un'identità, sia individuale (la genealogia arpinate per i Cicerone) sia collettiva (il *nomos poleos* dell'Apollo Pizio per gli Ateniesi, il *mos maiorum* per i Romani); come fonte di esemplarità¹¹¹.

Al valore assiologico dell'antico, fondato sulla sua coincidenza con l'*optimum*, è strettamente connessa l'affermazione della sua superiorità e preferibilità rispetto al nuovo. Torniamo allora a quelle battute in certo senso 'a sorpresa' costituite, in II 23 e in III 12, dai commenti di Quinto e dalle repliche di Cicerone, dove quest'ultimo

¹¹¹ Per l'esemplarità dell'antico basterà citare un caso. Quando Attico chiede di conoscere la legislazione suntuaria relativa ai monumenti funebri, Cicerone spiega la lacuna su questo tema nella legge della X Tavola, che pure comprende una serie di norme in materia suntuaria, ricordando che tali manifestazioni di lusso non erano diffuse presso i *maiores*, per cui non era richiesta una regolamentazione (II 62 *minimam olim istius rei fuisse cupiditatem multa extant exempla maiorum*): è implicito che quegli *exempla* andrebbero ripresi e seguiti a fronte dello sfarzo eccessivo degli odierni monumenti funerari (come quello qui menzionato di C. Marcio Figulo, console nel 64 a.C.).

conferma l'impressione del fratello, che la legislazione proposta non si discosti da quella esistente né dai *mores* della *ciuitas* e dichiara di non aver proposto niente di nuovo. Ricordiamo, in particolare, l'affermazione che scolpisce il contrasto fra la tradizione dei *maiores* e l'innovazione (III 12 *quae res cum sapientissime moderatissimeque constituta esset a maioribus nostris, nihil habui <aut> sane non multum quod putarem nouandum in legibus*): in apparenza, una delle più forti e decise affermazioni di conservatorismo e di resistenza al nuovo che si incontrino non solo in Cicerone, ma nell'intera letteratura di età repubblicana. Se poniamo in collegamento queste postille al *corpus* normativo del *De legibus* con la finalità dell'intera trattazione enunciata in I 37, che sarebbe quella di consolidare le istituzioni statali e di risanare i popoli (*sed iter huius sermonis quod sit uides: ad res publicas firmandas – <id> e<s>t ad stabiliendas res, sanandos populos – omnis nostra pergit oratio*)¹¹², II 23 e III 12 diventano i due passaggi cruciali su cui poter fondare l'interpretazione del progetto del *De legibus* come progetto di restaurazione¹¹³.

Il difficile rapporto fra conservazione e innovazione, fra restaurazione e riforma all'interno del progetto politico cui si ispira il *De legibus* è questione che fuoriesce dall'ambito dell'esplorazione condotta in queste pagine. Ricorderemo soltanto che gli interpreti del trattato, soprattutto gli studiosi di storia tardorepubblicana¹¹⁴, hanno messo in luce l'incongruenza di fondo per cui Cicerone propone da un lato il ripristino di riti e culti estinti ai suoi tempi¹¹⁵, dall'altro alcune innovazioni, la cui fonte è però, paradossalmente, la tradizione, quella romana e, in assenza di quest'ultima, quella greca¹¹⁶: l'effetto complessivo è quello di un 'ritorno al passato'. La proposta di porre un limite temporale alla dittatura (III 9 *ne amplius sex menses*), per esem-

¹¹² Il testo è quello di Powell, che corregge in questo modo l'inaccettabile *ad uires stabiliendas* (ma interessante e spesso accolto dagli editori è anche l'antico emendamento *ad stabilienda iura*: cf. Dyck 2004, 167).

¹¹³ Cf. Ferrero (1953), in Ferrero - Zorzetti 1974, 16: «Nella norma del diritto, creazione tipicamente romana, Cicerone addita le possibilità di una rigenerazione, il fondamento di una ricostruzione della società politica. Ideale di restaurazione quello rappresentato nel *De legibus*, per molti aspetti inadeguato alla nuova situazione politica; ma se non altro animato da una generosa esortazione che additava nel ristabilimento e nel funzionamento di una norma giuridica pubblica la condizione essenziale alla vita di una società politica»; Troiani 1982, 322s.: «Le 'Leggi' sono animate dalla volontà di ricostruire dalle fondamenta un'etica della vita associata. ... Il piano di moralizzazione della vita sociale è concepito come una riproposizione delle tradizionali idealità delle élites aristocratiche dell'età antica». Secondo Dyck 2004, 14 i due passi non vanno presi alla lettera, ma alla luce di una retorica della cultura politica ottimate: essi sarebbero il frutto di un adattamento alle esigenze del pubblico degli *optimates*, principali destinatari del trattato.

¹¹⁴ Per gli studi dall'Ottocento all'inizio degli anni '70 del Novecento rassegna in Rawson 1973.

¹¹⁵ Esempi dalle norme *de religione* sono illustrati in Rawson 1973, 346ss.

¹¹⁶ Come nel caso della limitazione del lusso delle tombe in II 62ss. (cf. *supra*, 28 e nt. 32); o come nella proposta di aumento del potere dei censori per analogia con i *nomophylakes* (su cui cf. Rawson 1973, 351ss.).

pio, restaurerebbe la situazione anteriore a Silla. A volte, addirittura, sono introdotte sanzioni non previste in passato, come la pena di morte per chi disobbedisse a un augure (II 21) o la responsabilità del presidente di seduta in caso di tumulto nelle assemblee (III 11)¹¹⁷. Che il programma 'riformatore' esposto nel *De legibus* trasmetta in parte la sensazione di un ritorno indietro, di uno 'spostare indietro il calcolo del tempo', per restare nel campo di un'efficace metafora di Dyck («turns the clock back»), è innegabile. Ma il dialogo è soltanto una proposta antistorica e irrealistica di restaurazione? Risponde soltanto ad un progetto di riproposizione di un'antichità più o meno lontana, a volte addirittura modificata, come in una utopia retrospettiva, per essere migliorata e rafforzata nelle sue difese? Se così, il paradigma dell'antico soggiacente al dialogo sarebbe principalmente finalizzato a sottolineare una scelta interamente passatista. Contro i rischi di una lettura troppo sbilanciata in tal senso, che punti l'obiettivo sul tradizionalismo passatista e restauratore del *De legibus*, ha tuttavia messo in guardia qualche anno fa J.G.F.Powell, in uno studio che prende le mosse dal più ampio problema del rapporto fra le leggi del *De legibus* e lo stato ideale del *De re publica*. Il contributo di Powell pone l'accento su prescrizioni del tutto innovative (come i *custodes legum* in III 46), per affermare che le leggi ciceroniane sono tutt'altro che «a revival of a lost ideal from the past»: non tutto nel codice di Cicerone manterrebbe esattamente lo *status quo*, anzi, l'idea stessa di una codificazione della legge sarebbe una novità assoluta, una sfida culturale. Fra i numerosi spunti contenuti in questo stimolante contributo, che meriterebbero di essere ripresi e approfonditi, particolarmente interessante è la lettura dei due punti su cui si sta concentrando anche la nostra attenzione, II 23 e III 12. Questi due passi, che hanno soprattutto incoraggiato l'ipotesi che Cicerone stia cercando di ricreare un ideale perduto attingendolo al passato, non autorizzerebbero affatto a ritenere che egli fosse animato sempre e comunque dall'idea del ritorno al passato: l'appello al *mos maiorum* sarebbe in realtà usato per giustificare possibili innovazioni, verso le quali si aprirebbe un varco nella possibilità prospettata in II 23 *si quae forte a me hodie rogabuntur quae non sint in nostra re publica nec fuerint*¹¹⁸.

La proposta di lettura di Powell coglie un nodo essenziale, inquadrando i due passi in questione non in un atteggiamento di totale chiusura al cambiamento, ma nelle complesse dinamiche del rapporto fra antico e nuovo, fra conservazione e innovazione nella cultura romana, lasciando venir fuori le tenui sfumature e le sottili ambiguità che appaiono nel delicato equilibrio fra tradizione e novità. Di queste sfumature Cicerone era pienamente consapevole, così come aveva piena padronanza delle tecniche di una retorica dell'antico (e del 'nuovo') da adattare a situazioni e

¹¹⁷ Cf. Dyck 2004, 15: «his reforms in general seek to restore and, through sanctions not provided for in the past, stabilize an earlier state of Roman public life».

¹¹⁸ Powell 2001, in particolare 32ss.

obiettivi differenti¹¹⁹. In questo quadro mosso e percorso da ambiguità la riproposizione dell'antico è spesso uno dei modi di legittimazione del nuovo: di tale dinamica, pochi decenni dopo il *De legibus*, avrebbero dato un esempio straordinariamente emblematico le riforme costituzionali e la legislazione augustea¹²⁰. Di questi complessi meccanismi nella ricerca di equilibrio fra antico e nuovo bisognerà forse tenere conto nel riaffrontare il problema della contraddittoria posizione del trattato fra restaurazione e riforme: avendo comunque presente – è ancora Powell a ricordarcelo – che lo stato di incompiutezza e di mancata revisione del dialogo¹²¹ ci impedisce di cogliere un piano definitivamente compiuto, mettendoci piuttosto di fronte a un progetto mobile, che andava probabilmente modificandosi in corso d'opera, lasciando quelle che ai nostri occhi risultano come visibili incoerenze o, comunque, elementi eterogenei, fra i quali non sempre è semplice stabilire una compatibilità¹²².

Se l'idea dell'antico non come puro veicolo di una ideologia passatista, ma come elemento dinamico in un rapporto dialettico con il nuovo suggerisce una possibile chiave per una rilettura del *De legibus*, un'altra direzione di possibili approfondimenti può essere indicata, crediamo, da un altro aspetto di quel paradigma dell'antico che soggiace alla struttura dell'opera. Dalle analisi condotte è emerso infatti il ruolo di primo piano svolto nel *De legibus* dall'antichità in quanto campo di sapere. Il paradigma dell'antico rinvia ad un sapere strutturato, dotato di una serie di strumenti di indagine e di uso dei documenti, di un metodo induttivo, di tecniche di discorso, di un lessico specializzato: un sapere accumulatosi nell'arco di quasi tre secoli, giunto a Cicerone e ai suoi contemporanei attraverso la tradizione peripatetica, la filologia alessandrina e pergamena e, per quanto riguarda la cultura romana, l'esperienza dei letterati filologi (Ennio, Accio), l'esegesi dei testi giuridici antichi, la filologia del II-I a.C., l'antiquaria della generazione precedente.

Questo interesse per l'antichità, che Cicerone condivide con alcuni intellettuali a lui contemporanei, va inquadrato nel più ampio contesto del rapporto con il sapere storico e con la scrittura storiografica. Abbiamo già suggerito che gli sviluppi antiquari nel dialogo possano essere letti come una parziale risposta, o comunque una ripresa del dibattito iniziale sulla composizione di un'opera storica da parte di Cicerone, sul genere storiografico a Roma e sull'annalistica, sui confini cronologici e sui contenuti di questa eventuale opera. Ma è anche vero che, al di fuori di questa linea di svolgimento antiquario, il dialogo contiene squarci di storia politica più vicini alla contemporaneità, come l'*excursus* sui tribunati violenti in III 22 o quello sulle

¹¹⁹ Un esempio eclatante è dato dalla strategia di difesa del *nouum* adottata nel 66 a.C. nell'orazione *pro lege Manilia (de imperio Cn. Pompeii)*, a favore dell'affidamento a Pompeo dei comandi speciali: cf. Romano 2006, 36ss.

¹²⁰ L'accostamento già in Troiani 1982, 325; cf. Romano 2006, 38ss.

¹²¹ Su cui giustamente richiamava a più riprese l'attenzione anche Rawson 1973.

¹²² Powell 2001, 38.

leggi tabellarie in II 35, dove l'adozione di un taglio diacronico consente di partire dalla storia antica per arrivare all'attualità: a conferma che, comunque, mentre scrive il *De legibus*, Cicerone sente l'urgenza del rapporto con il passato e con la storia. La lettura del trattato rinvia – è questa una prospettiva che potrebbe meritare ulteriori approfondimenti – alla riflessione sulla conoscenza storica e sulla scrittura storiografica che Cicerone andava svolgendo nella seconda metà degli anni '50, almeno a partire dall'epistola a Luceio¹²³: come negli altri grandi dialoghi di quegli anni, come nel *De oratore*, come nel *De re publica*, anche nel *De legibus* entra il grande tema della storia.

¹²³ L'epistola (*fam.* V 12) è del giugno 56 a.C.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bögel 1907
Th.Bögel, *Inhalt und Zerlegung des zweiten Buches von Cicero de legibus*, Kreuzburg 1907.
- Cancelli 1973
F.Cancelli, *Per l'interpretazione del "De legibus" di Cicerone*, «RCCM» XV (1973), 185-245.
- Cornell 1995
T.Cornell, *Ancient History and the Antiquarian Revisited: Some Thoughts on Reading Momigliano's Classical Foundations*, in M.H.Crawford - C.R.Ligota (cur.), *Ancient History and the Antiquarian. Essays in memory of A.Momigliano*, London 1995, 1-14.
- Diliberto 2001
O.Diliberto, *Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della legge delle XII Tavole (secoli XVI-XX)*, Roma 2001.
- Diliberto 2005a
O.Diliberto, *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa*, in M.Humbert (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 481-501.
- Diliberto 2005b
O.Diliberto, *Umanesimo giuridico-antiquario e palingenesi delle XII Tavole 1. Ham. 254, Par. Lat. 6128 e Ms. Regg. C. 398*, «Ann. Sem. Giur. Univ. Palermo» L (2005), 83-116.
- Diliberto 2006
O.Diliberto, «*Lex de magistratibus*». *Cicerone, il diritto immaginato e il diritto reale nella tradizione palingenetica delle XII Tavole*, in L.Labruna (dir.), M.P.Baccari - C.Cascione (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, Napoli 2006, 1469-1482.
- Diliberto c.s.
O.Diliberto, *Ut carmen necessarium (Cic. leg. 2,23,59). Apprendimento e conoscenza della legge delle XII Tavole nel I sec. a.C.*, in *Letteratura e civitas* («Atti del Convegno in memoria di Emanuele Narducci, 4-6 dicembre 2008»), c.s.
- Ducos 1984
M.Ducos, *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République*, Paris 1984.
- Dyck 2004
A.R.Dyck, *A Commentary on Cicero, De legibus*, Ann Arbor 2004.
- Ferrary 1995
J.-L.Ferrary, *Naissance d'un aspect de la recherche antique. Les premiers travaux sur les lois romaines de l'Epistula ad Cornelium' de Filelfo à l'Historia iuris civilis' d'Aymar du Rivail*, in M.H.Crawford - C.R.Ligota (cur.), *Ancient History and the Antiquarian. Essays in memory of A.Momigliano*, London 1995, 33-72.
- Ferrary 2005
J.-L.Ferrary, *Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole*, in M.Humbert (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 503-558.

- Ferrero-Zorzetti 1974
Opere politiche e filosofiche di M.Tullio Cicerone, I. Lo Stato, Le leggi, I doveri, a cura di L.Ferrero-N.Zorzetti, Torino 1974.
- Fontanella 1997
 F.Fontanella, *Introduzione al De legibus di Cicerone*, «Athenaeum» LXXXV (1997), 487-530.
- Fontanella 1998
 F.Fontanella, *Introduzione al De legibus di Cicerone*, «Athenaeum» LXXXVI (1998), 179-208.
- Humbert 2005
 M.Humbert, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in M.Humbert (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 3-50.
- Mamoojee 2003
 A.H.Mamoojee, *Antiquus and Vetus: a Study in Latin Synonymy*, «Phoenix» LVII (2003), 67-82.
- Mantovani 2009
 D.Mantovani, *Cicerone storico del diritto*, «Ciceroniana» XIII (2009), 297-367.
- Moatti 1997
 C.Moatti, *La raison de Rome. Naissance de l'esprit critique à la fin de la République*, Paris 1997.
- Moscadi 2002
 A.Moscadi, *Le famiglie delle parole antiquus e vetus negli autori latini eruditi*, I, «Atene e Roma» n.s. XLVII (2002), 145-153.
- Narducci 2009
 E.Narducci, *Cicerone. La parola e la politica*, Roma-Bari 2009.
- Pascucci 1968
 G.Pascucci, *Aspetti del latino giuridico*, «SIFC» XL (1968), 3-43 (= G.Pascucci, *Scritti scelti*, Firenze 1983, I, 311-351).
- Pascucci 1970
 G.Pascucci, *L'arcaismo nel De legibus di Cicerone*, in *Studia Florentina Alexandro Ronconi sexagenario oblata*, Roma 1970, 311-324 (= G.Pascucci, *Scritti scelti*, Firenze 1983, II, 823-838).
- Powell 2001
 J.G.F.Powell, *Were Cicero's Laws the Laws of Cicero's Republic?*, in J.F.G.Powell-J.A.North (cur.), *Cicero's Republic*, «BICS» Supplement 76, London 2001, 17-39.
- Rawson 1972
 E.Rawson, *Cicero the Historian and Cicero the Antiquarian*, «JRS» LXII (1972), 33-45 (= E.Rawson, *Roman Culture and Society*, Oxford 1991, 58-79).
- Rawson 1973
 E.Rawson, *The Interpretation of Cicero's 'De legibus'*, «ANRW» I.4, 1973, 334-356 (= E.Rawson, *Roman Culture and Society*, Oxford 1991, 125-148).
- Romano 2003
 E.Romano, *Il concetto di antico in Varrone*, in M.Citroni (cur.), *Memoria e identità. La*

cultura romana costruisce la sua immagine, Firenze 2003, 99-117.

Romano 2005

E.Romano, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in M.Humbert (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 451-479.

Romano 2006

E.Romano, «*Allontanarsi dall'antico*». *Novità e cambiamento nell'antica Roma*, «*Storica*» XII.34 (2006), 7-42.

Schmidt 1969

P.L.Schmidt, *Die Abfassungszeit von Ciceros Schrift über die Gesetze*, Roma 1969.

Serrao 1978

F.Serrao, *Cicerone e la lex publica*, «*Ciceroniana*» III (1978), 79-110.

Siewert 1978

P.Siewert, *Die angebliche Übernahme solonischer Gesetze in den Zwölftafeln. Ursprung und Ausgestaltung einer Legende*, «*Chiron*» VIII (1978), 331-344.

Troiani 1982

L.Troiani, *Per un'interpretazione delle 'Leggi' ciceroniane*, «*Athenaeum*» LXX (1982), 315-335.

Turpin 1986

J.Turpin, *Cicéron, De legibus I-II et la religion romaine: une interpretation philosophique à veille du principat*, «*ANRW*» II.16.3, 1986, 1877-1908.